SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 127° — Numero 223

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 1° ottobre 1986

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in sedicesima seduta comune, giovedì 9 ottobre 1986, alle ore 10, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale.

86A7489

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 settembre 1986, n. 599.

Revisione della legislazione valutaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del commercio con l'estero di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e di grazia e giustizia, disposizioni aventi valore di legge intese a riordinare la legislazione valutaria vigente e ad apportarvi le modifiche opportune o necessarie in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) libertà delle relazioni economiche e finanziarie con l'estero. Eccezioni e limitazioni potranno essere stabilite con decreti dei Ministri competenti secondo le norme vigenti e saranno dirette a perseguire finalità di politica monetaria ovvero a contrastare effetti dannosi all'equilibrio della bilancia dei pagamenti, nel rispetto degli accordi internazionali e dei diritti fondamentali dei cittadini, con particolare riguardo alle libertà di circolazione e soggiorno, cura, lavoro, cultura. Saranno fatti salvi il monopolio dei cambi e i poteri delle altre autorità valutarie secondo le norme vigenti. Saranno comunque vietati trasferimenti valutari relativi ai pagamenti dei compensi di mediazione quando questi non siano conformi agli usi commerciali o non siano compatibili con l'equilibrio generale del contratto principale, ovvero quando la mediazione non sia strumentale e contestuale rispetto al contratto principale o contrasti con gli interessi dell'economia nazionale o nasconda trasferimenti a favore di soggetti residenti;

b) elencazione specifica nelle norme delegate delle limitazioni che richiedono prestazioni a carattere patrimoniale. Tali limitazioni potranno essere disposte solo con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro;

c) espressa previsione nelle norme delegate delle materie da disciplinare con i decreti ministeriali di cui alla lettera *a)* e non con circolare ministeriale;

d) determinazione con decreto ministeriale dei casi e delle condizioni per eventuali autorizzazioni — da adottarsi con provvedimenti delle autorità valutarie cui spetta la competenza secondo le norme vigenti — in deroga alle limitazioni ed eccezioni previste;

e) revisione della disciplina relativa alla importazione di oro greggio per uso industriale e produttivo finalizzata alla semplificazione degli adempimenti amministrativi degli operatori autorizzati, fermo restando il monopolio previsto dalle vigenti disposizioni. Il commercio tra residenti dell'oro greggio importato sarà ammesso solo per finalità produttive;

f) maggiore chiarezza e conoscibilità della normativa valutaria e garanzia d'informazione nei confronti degli interessati. A tal fine saranno individuati modalità e termini per una revisione delle disposizioni valutarie non legislative a carattere precettivo, attuativo e di esecuzione e di quelle, connesse, concernenti le materie del commercio con l'estero o relative all'importazione di oro greggio ed al commercio interno dell'oro greggio importato;

g) obbligo di comunicazione al Parlamento dei decreti ministeriali, delle disposizioni di cui alla lettera *f)* e delle notizie relative ai movimenti valutari alla fine di ogni semestre di riferimento;

h) previsione che l'Ufficio italiano dei cambi disciplini, mediante istruzione alle banche agenti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, la materia attinente alla gestione del monopolio dei cambi e che l'osservanza delle disposizioni stesse sia garantita da sanzioni di carattere amministrativo; previsione che le informazioni di interesse valutario, raggruppate per operatore, affluiscano, nei limiti fissati dall'Ufficio italiano dei cambi, al sistema informativo valutario operante presso il predetto Ufficio; previsione che le amministrazioni statali, ferma restando per quelle ad ordinamento autonomo la facoltà di ricorrere allo stesso Ufficio, effettuino le operazioni con l'estero per il tramite dell'Ufficio stesso;

i) previsione di norme dirette al coordinamento dell'attività in materia valutaria del servizio vigilanza della Banca d'Italia, del servizio ispettorato dell'Ufficio italiano dei cambi, del nucleo speciale di polizia valutaria;

l) semplificazione e snellimento delle procedure amministrative tali da facilitare la partecipazione della produzione italiana al commercio internazionale. Sarà previsto, in particolare, l'istituto del silenzio assenso; ed inoltre la sostituzione di verifiche e altri adempimenti procedurali con responsabili dichiarazioni rilasciate dagli operatori interessati, salva la possibilità di verifiche successive. A questo fine saranno dettate norme per l'accertamento a campione;

m) riordinamento e razionalizzazione in conformità ai princìpi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, del procedimento relativo all'accertamento degli illeciti valutari ed alla irrogazione delle sanzioni amministrative. Saranno, in particolare, dettate norme sulle prescrizioni del diritto dello Stato alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, nonché sull'applicazione di misure cautelari nel procedimento stesso;

n) previsione di nuove disposizioni, sempre in conformità ai principì di cui alla citata legge 24 novembre 1981, n. 689, per la irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalle norme valutarie nei casi di violazione delle discipline del commercio con l'estero connesse con la materia valutaria e di violazione delle norme sull'importazione dell'oro greggio e sul commercio tra residenti dell'oro greggio importato;

o) specifica indicazione, anche con riferimento all'elemento psicologico, dei tipi di illecito amministrativo valutario, stabilendosi in relazione a ciascuno di essi la misura delle sanzioni amministrative entro il limite massimo previsto dalle vigenti norme, tenuto conto dell'elemento psicologico, dell'importanza dell'interesse pubblico tutelato e della gravità del danno cagionato dalla sua lesione.

2. Le disposizioni legislative delegate di cui al precedente comma 1 sono adottate con uno o più decreti, previo parere, da esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta, delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le quali indicano specificamente le eventuali disposizioni che non ritengono corrispondenti alla legge di delega.

3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1 e con le modalità nello stesso comma indicate, un testo unico delle norme di legge in materia vautaria, apportando alle stesse le modificazioni eventualmente necessarie ai fini di coordinamento ed elencando le norme eventualmente abrogate.

4. Per lo studio e la risoluzione dei problemi concernenti la revisione, ai sensi del presente articolo, della normativa in materia valutaria anche di carattere non legislativo, è istituita presso il Ministero del commercio con l'estero un'apposita commissione composta da due rappresentanti del Ministero stesso, uno dei quali con funzioni di presidente, da due rappresentanti del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero delle finanze, da un rappresentante della Banca d'Italia e da uno dell'Ufficio italiano dei cambi, nonché da tre esperti designati rispettivamente dal Ministro del commercio con l'estero, dal Ministro del tesoro e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La commissione sarà integrata con un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia per l'esame dei problemi di competenza. Le funzioni di segreteria saranno espletate da due funzionari del Ministero del commercio con l'estero e da uno dell'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 2.

1. L'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, modificato dall'articolo 1 della legge di conversione 30 aprile 1976, n. 159, e dall'articolo 2 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, successivamente sostituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, e modificato dall'articolo 145 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — 1. Chiunque, con una sola azione o con più azioni realizzate nel corso di un triennio in violazione di un divieto legalmente dato, esporta con qualsiasi mezzo fuori del territorio dello Stato valuta nazionale od estera, titoli azionari od obbligazioni, titoli di credito o comunque mezzi di pagamento, ovvero, essendo residente, costituisce con qualsiasi mezzo o comportamento fuori del territorio dello Stato a favore proprio od altrui disponibilità valutarie o attività di qualsiasi genere, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a sei anni e della multa dal doppio al quadruplo del valore dei beni esportati o delle disponibilità e attività costituite qualora il loro effettivo valore al momento del fatto superi complessivamente nel corso di un triennio la somma di 100 milioni di lire. Nei mezzi e comportamenti suddetti rientra l'attività del residente che, costituendo persone giuridiche o enti esteri, anche non riconosciuti dalla legge italiana, ovvero assumendo in essi partecipazioni, fa apparire beni siti o attività costituite in Italia come appartenenti a non residenti.

2. La condanna comporta l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

3. Il residente che, in violazione delle norme valutarie, con una sola omissione o con più omissioni realizzate nel corso di un triennio, non cede all'Ufficio italiano dei cambi, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine all'uopo fissato ai sensi delle norme in materia valutaria, valuta estera comunque acquisita o detenuta nel territorio nazionale, è punito con le pene previste nel comma 1, quando il valore della valuta estera supera complessivamente 100 milioni di lire.

4. Relativamente al fatto di esportazione descritto nella prima parte del comma 1 del presente articolo, il delitto tentato è equiparato a tutti gli effetti a quello consumato.

5. Nei casi previsti dai commi precedenti la pena è aumentata sino al doppio se, per gli effetti che potrebbero derivarne all'equilibrio della bilancia dei pagamenti il fatto assume carattere di particolare gravità.

6. Nei casi previsti dai commi precedenti quando il valore dei beni che costituiscono oggetto di illecito valutario non supera i 100 milioni di lire, il fatto è punito con le sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti».

Art. 3.

1. Nell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, come sostituito dall'articolo 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, e modificato dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, i commi quinto e sesto sono sostituiti dal seguente:

«L'osservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti commi rende inapplicabili le sanzioni amministrative previste dalle norme valutarie e fiscali vigenti al momento del fatto. Chi non osserva le prescrizioni stesse è punito, se la violazione si riferisce a disponibilità o attività di valore superiore ai 100 milioni di lire, con la reclusione da sei mesi a sei anni e con la multa fino al quadruplo del predetto valore ovvero, se il valore è inferiore ai 100 milioni di lire, con le sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti».

Art. 4.

1. È abrogato l'articolo 1-*bis* aggiunto, con l'articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, nel decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159.

Art. 5.

1. Nel decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159, l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — 1. Per i reati previsti dal presente decreto, sempre che non siano necessarie speciali indagini, si procede a giudizio direttissimo anche in deroga all'articolo 502 del codice di procedura penale.

2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 45 del codice di procedura penale, per i procedimenti relativi ai reati di cui al comma precedente, la connessione opera soltanto se è indispensabile per l'accertamento dei reati medesimi, di una loro circostanza o della responsabilità dell'imputato.

3. Salvo che sia offerta idonea cauzione per i reati previsti dal presente decreto si deve in ogni caso procedere all'iscrizione dell'ipoteca legale ai sensi dell'articolo 189 del codice penale.

4. La cognizione dei reati previsti dal presente decreto appartiene al tribunale del luogo in cui è avvenuto l'accertamento».

Art. 6.

1. Nei procedimenti nei quali alla data di entrata in vigore della presente legge è stato già dichiarato aperto il dibattimento, continua ad applicarsi il disposto del primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159.

Art. 7.

1. Nel decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159, l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — 1. Per i reati previsti dal presente decreto, gli atti di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 340 del codice di procedura penale possono essere compiuti dagli ufficiali di polizia giudiziaria per delegazione del giudice.

2. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, previa autorizzazione motivata del procuratore della Repubblica, possono richiedere ad aziende ed istituti di credito o all'Amministrazione postale di trasmettere copia di tutta la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il cliente, con specifico riferimento ai fatti rispetto ai quali a carico di quest'ultimo vi sia fondato sospetto di reati previsti dal presente decreto».

Art. 8.

1. Nel decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159, l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. — 1. Le sanzioni di carattere amministrativo prescritte in materia valutaria dalle leggi vigenti non si applicano ai fatti previsti come reato dal presente decreto. Nel caso in cui la sentenza penale di condanna intervenga per fatti per i quali sia stata già irrogata sanzione amministrativa pecuniaria, quest'ultima è comunque irrevocabile e si converte nella sanzione pecuniaria penale nei limiti della sanzione stessa. Le cause estintive del reato e della pena non importano l'estinzione della sanzione amministrativa già irrogata.

2. Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dal presente decreto, il giudice, fermo quanto disposto dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale ordina la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o ne costituiscono il compenso ovvero il prodotto, il profitto o il prezzo.

3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, determina con proprio decreto le modalità di devoluzione allo Stato dei beni di cui al precedente comma, ovvero di trasformazione di essi in moneta italiana da versare al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro.

4. Il sequestro eseguito ai fini penali opera anche agli effetti previsti dall'articolo 3, terzo comma, ultima parte, del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge dalla legge 9 gennaio 1939, n. 380.

5. Con la sentenza di assoluzione pronunziata con una delle formule previste dall'articolo 25 del codice di procedura penale, il giudice ordina l'immediata restituzione delle cose oggetto di sequestro a chi prova di averne diritto. Negli altri casi di assoluzione o di proscioglimento, il giudice dispone che copia della sentenza venga trasmessa all'Ufficio italiano dei cambi e che il sequestro sia mantenuto a garanzia del pagamento delle eventuali sanzioni amministrative.

6. Nel caso previsto nella seconda parte del precedente comma, gli effetti del sequesto amministrativo cessano automaticamente ove, entro 90 giorni dalla avventuta ricezione della sentenza, l'Ufficio italiano dei cambi non provveda alla comunicazione del processo verbale di accertamento dell'illecito amministrativo».

Art. 9.

1. Agli illeciti valutari non si applicano le sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti se l'autore entro 120 giorni dalla data in cui riceve il processo verbale di accertamento, versa all'erario dello Stato la somma di cui al successivo comma 2, ed inoltre provvede, entro un anno dalla data stessa, ai seguenti ulteriori adempimenti relativi ai beni costituenti oggetto di ciascun illecito contestato, ove ne ricorrano i presupposti nel momento in cui riceve il processo verbale di accertamento:

a) a cedere all'Ufficio italiano dei cambi le disponibilità in valuta estera accreditabile nei conti valutari sulla base del minor corso ufficiale del cambio accertato tra ricezione del verbale di accertamento e la effettiva cessione;

b) a rendersi cessionario senza corrispettivo dei beni, diversi dalla valuta estera, posseduti in Italia tramite l'interposizione di soggetti non residenti;

c) a vendere contro valuta estera accreditabile nei conti valutari i beni diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti e dalle disponibilità in lire possedute direttamente in Italia e a cedere la valuta ricavata in conformità a quanto previsto nella lettera *a*).

2. La somma da versare è pari al 5 per cento del valore dei beni che costituiscono oggetto dell'illecito quando il valore stesso non superi i 15 milioni di lire; al 15 per cento del valore quando esso superi i 15 milioni ma non i 40 milioni di lire; al 25 per cento del valore quando esso superi i 40 milioni ma non i 75 milioni di lire; al 50 per cento del valore quando esso superi i 75 milioni di lire.

3. Fermo restando quanto prescritto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1511, il Ministro del tesoro determina con proprio decreto le modalità di versamento delle somme di cui al precedente comma 2.

4. I documenti comprovanti gli adempimenti di cui al comma 1 devono essere trasmessi, entro 120 giorni dalla loro effettuazione, all'Ufficio italiano dei cambi che, accertata l'osservanza degli adempimenti medesimi, dichiara estinto l'illecito valutario amministrativo e dispone l'immediata restituzione delle cose oggetto di sequestro a chi prova di averne diritto.

5. Nel processo verbale di accertamento è quantificato per ogni singolo illecito l'ammontare della somma da versare all'erario dello Stato e sono indicati gli altri adempimenti necessari per la definizione del procedimento sanzionatorio.

6. La facoltà di definizione del procedimento sanzionatorio amministrativo disciplinata dal presente articolo non è esercitabile da chi della stessa facoltà si sia già avvalso per altro illecito valutario, il cui verbale di accertamento sia stato dall'interessato ricevuto entro i 365 giorni precedenti la ricezione del verbale di accertamento concernente l'illecito per cui si procede.

7. Agli illeciti valutari diversi da quelli di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 2 della presente legge continua altresì ad applicarsi l'articolo 8 del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito in legge dalla legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 10.

1. La facoltà di definizione del procedimento sanzionatorio amministrativo, disciplinata dall'articolo 9 della presente legge, è riconosciuta anche agli autori di illeciti valutari che abbiano ricevuto il processo verbale di accertamento prima della data di entrata in vigore della legge stessa, purché a tale data non sia stato ancora comunicato il decreto ministeriale di determinazione della sanzione amministrativa o di ammissione al pagamento della somma di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito in legge dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, e purché entro 180 giorni ed entro un anno dalla data stessa, provvedano, rispettivamente, a versare all'erario dello Stato la somma indicata nell'articolo 9 ed agli altri adempimenti ivi prescritti, ove ne ricorrano i presupposti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'ammontare della somma da versare all'erario dello Stato è determinato dall'autore dell'illecito sulla base del valore dei beni costituenti oggetto dell'illecito contestato, quale si desume dal processo verbale di accertamento.

3. La cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle disponibilità in valuta estera accreditabile nei conti valutari si effettua sulla base del minor corso ufficiale del cambio accertato tra l'entrata in vigore della presente legge e la cessione stessa.

4. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 9 della presente legge. L'Ufficio italiano dei cambi comunica al Ministero del tesoro l'avvenuta definizione del procedimento sanzionatorio relativamente agli illeciti di cui al presente articolo.

5. Durante l'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi 120 giorni rimane sospeso il corso della prescrizione del diritto dello Stato alla riscossione delle pene pecuniarie applicabili agli illeciti di cui al presente articolo.

Art. 11.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 settembre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*

FORMICA, *Ministro del commercio con l'estero*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

NOTE

Nota all'art. 1, lettera h):

Si trascrive il testo dell'art. 2 del D.L.L. n. 331/1945 (in *G.U.* n. 79 del 3 luglio 1945), concernente «Costituzione dell'Ufficio italiano dei cambi e passaggio a quest'ultimo delle funzioni dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero»:

«Art. 2. — L'Ufficio ha per iscopo di acquistare e di vendere a pronti ed a termine oro, divise estere, biglietti di Stato e di banca esteri, titoli esteri ed italiani emessi all'estero, titoli italiani emessi in valuta estera e di eseguire in genere tutte le operazioni collegate ai suoi fini.

Fino a quando durerà il monopolio dei cambi, è riservato all'Ufficio italiano dei cambi il commercio delle divise e di qualsiasi altro mezzo che possa servire per pagamenti all'estero, in tutte le possibili forme.

L'Ufficio ha il monopolio del commercio dell'oro, per quanto si riferisce agli acquisti ed alle vendite dell'oro all'estero. Esso può proporre al Ministro per il tesoro norme intorno al commercio dell'oro all'interno, volte ad assicurare il suo monopolio del commercio dell'oro con l'estero.

L'Ufficio effettua all'interno le operazioni di sua competenza a mezzo della Banca d'Italia e delle banche da questa autorizzate a fungere da sue agenzie.

Per la consecuzione dei suoi fini l'Ufficio può costituire all'estero uffici in concorso o d'intesa con la Banca d'Italia».

Nota all'art. 1, lettere m) e n):

La legge n. 689/1981 (in suppl. ord. *G.U.* n. 329 del 30 novembre 1981) reca «Modifiche al sistema penale».

Nota all'art. 2:

Si trascrive il testo dell'art. 1 del D.L. n. 31/1976 (in *G.U.* n. 60 del 5 marzo 1976), recante disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie, prima della sostituzione ad opera della legge qui pubblicata:

«Art. 1. — Chiunque, senza l'autorizzazione prevista dalle norme in materia valutaria, ovvero con autorizzazione indebitamente ottenuta, esporta con qualsiasi mezzo fuori del territorio dello Stato valuta nazionale od estera, titoli azionari od obbligazionari, titoli di credito, ovvero altri mezzi di pagamento è punito con la pena della reclusione da uno a sei anni e della multa dal doppio al quadruplo del valore dei beni esportati.

Chiunque costituisce fuori dal territorio dello Stato a favore proprio o di altri disponibilità valutarie o attività di qualsiasi genere, senza l'autorizzazione prevista dalle norme in materia valutaria, ovvero con autorizzazione indebitamente ottenuta, è punito con la pena della reclusione da uno a sei anni e della multa dal doppio a quadruplo del valore delle disponibilità valutarie o attività illecitamente procurate.

Chiunque, in violazione delle norme valutarie, omette di cedere entro trenta giorni all'Ufficio italiano dei cambi valuta estera comunque acquisita o detenuta nel territorio nazionale, è punito con la pena prevista nei commi precedenti.

La pena è aumentata se il numero delle persone che hanno concorso nel reato è di tre o più ovvero se nel reato hanno concorso amministratori o dipendenti di aziende o istituti di credito.

La condanna importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

La pena è aumentata sino al doppio se, per il nocumento che ne potrebbe derivare alla economia nazionale, il fatto assume carattere di particolare gravità.

Nei casi previsti dai commi precedenti se il valore dei beni ovvero delle disponibilità o attività non supera complessivamente cinque milioni di lire, la pena è della multa della metà al triplo del valore medesimo.

Nei casi previsti dal medesimo articolo, il delitto tentato, è equiparato a tutti gli effetti a quello consumato.

In caso di condanna, fermo quanto disposto dall'art. 240, secondo comma, del codice penale, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o delle cose che ne costituiscono il compendio ovvero il prodotto o il profitto.

Se il valore dei beni esportati ovvero delle disponibilità o attività costituite all'estero ovvero della valuta estera non ceduta all'Ufficio italiano dei cambi non supera le lire 500 mila non si applicano le disposizioni dei commi precedenti e il fatto è punito con le sanzioni amministrative previste dalle disposizioni vigenti.

Agli effetti dell'art. 1, n. 4), del D.L. 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, la residenza all'estero, ivi considerata, si intende riferita al periodo in cui le persone fisiche di nazionalità italiana, pur conservando la residenza anagrafica in Italia, hanno svolto lavoro dipendente o artigianale all'estero, limitatamente alle disponibilità ed attività ivi costituite durante tale periodo, con i proventi del lavoro medesimo».

Si tenga presente che:

il quinto comma era stato aggiunto dall'art. 145 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

la Corte costituzionale, con sentenza 21-27 giugno 1984, n. 180 (in *G.U.* n. 183 del 4 luglio 1984), aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell'ultimo comma;

Nota all'art. 3:

Il testo precedente dell'art. 2 della legge n. 159/1976 (in *G.U.* n. 116 del 4 maggio 1976), prima della sostituzione dei commi quinto e sesto con il comma riportato nell'art. 3 della legge qui pubblicata, era il seguente:

«Art. 2. — Chiunque alla data del 19 novembre 1976 possiede all'estero direttamente o indirettamente disponibilità valutarie o attività di qualsiasi genere, costituite anteriormente al 6 marzo 1976 in violazione delle norme valutarie vigenti al momento del fatto, è tenuto, con le modalità richieste dall'Ufficio italiano dei cambi, a farne dichiarazione all'Ufficio stesso entro il 19 novembre 1976 ed a provvedere ai seguenti altri adempimenti:

a) cedere alla Banca d'Italia o a una banca agente, entro il 19 febbraio 1977, le disponibilità valutarie liquide e trasferibili;

b) depositare ai sensi dell'art. 11 del decreto 22 dicembre 1975 del Ministro per il commercio con l'estero, esclusa comunque ogni facoltà di deroga, ivi prevista, entro il 19 febbraio 1977, i titoli azionari, obbligazionari e similari emessi o pagabili all'estero, con l'obbligo di vendere entro il 19 novembre 1977 quelli che non costituiscono investimenti diretti ai sensi delle disposizioni valutarie e cedere alla Banca d'Italia o ad una banca agente le disponibilità valutarie liquide o trasferibili ricavate nei termini stabiliti dalle norme valutarie vigenti alla data della vendita;

c) cedere alla Banca d'Italia o ad una banca agente, nei termini stabiliti dalle norme valutarie vigenti alla data della riscossione, vendita o liquidazione, le disponibilità valutarie liquide e trasferibili ricavate con la riscossione dei crediti, con l'eventuale vendita di beni immobili e con l'eventuale vendita o liquidazione delle attività costituenti investimenti diretti;

d) vendere o liquidare entro il 19 maggio 1977 le attività mobiliari diverse da quelle indicate alle lettere precedenti e cedere alla Banca d'Italia o a una banca agente le disponibilità valutarie liquide e trasferibili ricavate nei termini stabiliti dalle norme valutarie vigenti alla data della vendita o liquidazione. Quando tali attività sono costituite da aeromobili, navi o natanti non iscritti in pubblici registri nazionali, i possessori entro la detta data possono importarli trasferendone la proprietà a loro nome senza corrispettivo e iscriverli nei pubblici registri nazionali secondo le formalità stabilite dal Ministro per il commercio con l'estero di concerto con i Ministri competenti.

Ai fini fiscali si attribuisce all'importazione dei beni predetti il valore corrispondente a quello corrente dei medesimi beni alla data di iscrizione nei pubblici registri.

È concessa facoltà di importazione senza corrispettivo di valuta anche per gli oggetti d'arte.

L'obbligo della dichiarazione previsto nei commi precedenti si considera assolto qualora entro il termine stabilito per presentarla si provveda direttamente alla concessione di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*) o al deposito di cui alla lettera *b*) e alla presentazione della domanda di importazione di cui alla lettera *d*).

L'osservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti commi rende inapplicabili le sanzioni amministrative previste dalle norme valutarie e fiscali vigenti al momento del fatto. Chi non osserva le prescrizioni stesse è punito con la multa fino a lire 500 mila ovvero, se la violazione si riferisce a disponibilità o attività di valore superiore a 15 milioni di lire, con la reclusione da uno a sei anni e con la multa fino al quadruplo del predetto valore [comma sostituito con quello riportato nell'art. 3 della legge qui pubblicata].

Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159 [comma sostituito con quello riportato nell'art. 3 della qui pubblicata].

Le disposizione del presente articolo non si applicano alle persone fisiche che, alla data del 6 marzo 1976, non avevano la cittadinanza italiana».

Si segnala che l'art. 1 del D.L. 19 novembre 1976, n. 759 (in *G.U.* n. 310 del 20 novembre 1976) convertito in legge 23 dicembre 1976, n. 863 (in *G.U.* n. 348 del 31 dicembre 1976) ha sostituito la data del 19 novembre 1976 di cui al primo comma dell'art. 2 sopraindicato con quella del 3 dicembre 1976.

Nota all'art. 4:

Il testo dell'art. 1-*bis* del D.L. n. 31/1976, abrogato dalla legge qui pubblicata, era il seguente:

«1-*bis*. — Il residente che, costituendo persone giuridiche o enti esteri, ovvero assumendo partecipazioni in persone giuridiche o enti esteri, anche non riconosciuti dalla legge italiana, fa apparire beni siti o attività costituite in Italia come appartenenti a non residenti, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a cinque milioni».

Nota all'art. 5:

L'art. 502 del c.p.p. disciplina casi e modi del giudizio direttissimo.

L'art. 45 del c.p.p. stabilisce i casi di connessione dei procedimenti.

L'art. 189 del c.p.p. prevede i casi di ipoteca legale da parte dello Stato sui beni dell'imputato a garanzia del pagamento.

Nota all'art. 6:

Si trascrive il testo precedente dell'art. 4 del D.L. n. 31/1976, sostituito dall'art. 5 della legge qui pubblicata:

«Art. 4. — Per i reati previsti dal presente decreto si procede in ogni caso con giudizio direttissimo e si prosegue con il medesimo rito, anche in deroga agli articoli 502 e 504 del c.p.p.

In deroga alla disposizione dell'art. 45 del c.p.p., per i procedimenti relativi ai reati di cui al comma precedente, la connessione opera soltanto se è indispensabile per l'accertamento dei reati medesimi o della responsabilità dell'imputato.

Salvo che sia offerta idonea cauzione, per i reati previsti dal presente decreto si deve in ogni caso procedere all'iscrizione dell'ipoteca legale o al sequestro previsti dall'art. 189 del c.p.

La competenza a giudicare spetta al tribunale del luogo in cui è avvenuto l'accertamento dei reati previsti dagli articoli 1 e 3».

Si segnala che l'ultimo comma è stato aggiunto dall'art. 1 della legge di conversione 30 aprile 1976, n. 159.

Note all'art. 7:

— L'art. 340 del c.p.p. prevede che il sequestro di titoli, valori, somme depositate in c/c e di ogni altra cosa depositata anche se contenuta in cassette di sicurezza presso banche o altri istituti pubblici o privati venga effettuato dal giudice.

— Si trascrive il testo precedente dell'art. 5 del D.L. n. 31/1976:

«Art. 5. — Per i reati previsti dal presente decreto, gli atti preveduti dal secondo comma dell'art. 340 del c.p.p. possono essere compiuti, in deroga al disposto dell'ultimo comma dello stesso art. 340, dagli ufficiali di polizia giudiziaria per delegazione del giudice.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria, previa autorizzazione motivata del procuratore della Repubblica, possono richiedere ad aziende ed istituti di credito o alla amministrazione postale di trasmettere copia di tutta la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il cliente quando vi è fondato sospetto di reati previsti dal presente decreto».

Note all'art. 8:

— Il testo precedente dell'art. 8 del ripetuto D.L. n. 31/1976 era il seguente:

«Art. 8. — Ai fatti previsti come reato dal presente decreto-legge, si applicano anche dal giudice penale, quale pena accessoria, le sanzioni di carattere amministrativo previste dalle disposizioni vigenti».

— L'art. 240, terzo e quarto comma, del c.p. disciplina l'istituto della confisca, da parte del giudice, dei beni destinati al reato.

— L'art. 3, terzo comma, ultima parte, del R.D.L. n. 794/1938 (in *G.U.* n. 141 del 23 giugno 1938), prevede che: «Il sequestro può essere del pari effettuato a garanzia delle pene pecuniarie applicabili nei casi in cui le risultanze dei controlli si presentino particolarmente gravi».

— L'art. 25 del c.p.p., in merito alle formule di assoluzione, così recita:

«Art. 25. (*Relazione tra il giudicato penale e l'azione civile*). — L'azione civile non può essere proposta, proseguita o riproposta davanti al giudice civile o amministrativo, quando in seguito a giudizio è stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, o che il fatto fu compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima [c.p. 51-53; c.p.p. 479] ovvero che non è sufficiente la prova che il fatto sussista o che l'imputato lo abbia commesso».

Si segnala che la Corte costituzionale, con sentenza 17-26 giugno 1975, n. 165 (in *G.U.* n. 174 del 2 luglio 1975) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 del c.p.p., nella parte in cui dispone che l'azione civile non può essere proposta (proseguita o riproposta) davanti al giudice civile (o amministrativo), quando in seguito a giudizio è stato dichiarato che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto fu compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero che non è sufficiente la prova che il fatto sussista o che l'imputato lo abbia commesso, anche da parte di soggetti rimasti estranei al giudizio penale, perché non legittimati a costituirsi in esso parte civile, o, comunque, di fatto, non posti in grado di parteciparvi.

Note all'art. 9:

— Il D.L.C.P.S. n. 1511/1947 (in *G.U.* n. 2 del 12 gennaio 1948), ratificato con legge 28 dicembre 1952, n. 4417, stabilisce i compensi dovuti agli scopritori di infrazioni valutarie.

— L'art. 8 del R.D.L. n. 1928/1938 (in *G.U.* n. 297 del 29 dicembre 1938) recante «Norme per la repressione delle violazioni delle leggi valutarie», prevede che:

«Il Ministro per gli scambi e per le valute avuto riguardo alle circostanze in cui è stata commessa la violazione e ai precedenti del trasgressore, anziché infliggere la pena pecuniaria, può ammettere il trasgressore stesso, che ne faccia domanda, al pagamento di una somma che lo stesso Ministro determina in misura non eccedente il 25% del valore delle divise, dei titoli, delle merci, o delle altre cose che costituiscono l'oggetto della violazione.

Il detto pagamento estingue tutti gli effetti derivanti dalla violazione.

Si applicano, per il provvedimento preveduto dal primo comma, le disposizioni dell'art. 7».

Si segnala che il Ministero per gli scambi e per le valute, menzionato nell'art. 8 del R.D.L. n. 1928/1938 soprariportato, fu soppresso con R.D. 2 giugno 1944, n. 150. Con successivo D.L.L. 5 ottobre 1944, n. 310, mediante il quale fu provveduto alla ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero tra il Ministero del tesoro e quello del commercio con l'estero, le attribuzioni della Direzione generale delle valute, furono assegnate al Ministero del tesoro. In seguito, con D.M. 2 settembre 1946 (in *G.U.* n. 268 del 25 novembre 1946), le attribuzioni della detta Direzione generale delle valute del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute furono assegnate al Ministero del commercio con l'estero. In forza dell'art. 2 del suddetto decreto ministeriale, peraltro, restarono di competenza del Ministero del tesoro i servizi relativi ai prestiti obbligazionari emessi all'estero, ai finanziamenti ed alle partecipazioni estere in Italia, alle commesse statali, alle autorizzazioni di assegnazioni di divise per i fabbisogni delle pubbliche amministrazioni, al contenzioso valutario ed alla commissione consultiva per le infrazioni valutarie di cui al presente decreto.

Nota all'art. 10:

Il testo dell'art. 8 del R.D.L. n. 1928/1938 è riportato nelle note all'art. 9.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 316):

Presentato dal Ministro di grazia e giustizia (MARTINAZZOLI) e dal Ministro del commercio con l'estero (CAPRIA) il 17 novembre 1983.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 6 dicembre 1983, con pareri delle commissioni 1ª, 6ª, 10ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 2ª commissione il 19 gennaio 1984; 7, 20 marzo 1984; 4, 12 aprile 1984; 16 maggio 1984; 30 gennaio 1985; 7, 13, 20 febbraio 1985.

Relazione scritta annunciata il 12 giugno 1985 (atto n. 316/*A* - relatore: sen. GALLO).

Esaminato in aula il 14, 18 giugno 1985 e approvato il 20 giugno 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2987):

Assegnato alla IV commissione (Giustizia), in sede referente, il 27 settembre 1985, con pareri delle commissioni I, III, V, VI e XII.

Esaminato dalla IV commissione il 21, 28 novembre 1985; 5, 11 dicembre 1985; 8, 16, 29 gennaio 1986; 19 febbraio 1986; 5 marzo 1986.

Relazione scritta annunciata l'11 marzo 1986 (atto n. 2987/*A* - relatore: on. FELISETTI).

Esaminato in aula il 13 maggio 1986, 5 giugno 1986 e approvato, con modificazioni, il 12 giugno 1986.

Senato della Repubblica (atto n. 316-*B*):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 26 giugno 1986, con pareri delle commissioni 1ª, 6ª, 10ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 2ª commissione il 16, 18 settembre 1986.

Esaminato in aula e approvato il 23 settembre 1986.

86G0978

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1986, n. 600.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 78, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari della facoltà di ingegneria, è aggiunto l'insegnamento di «disegno II (civile)».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1986
Registro n. 71 Istruzione, foglio n. 183

86G0946

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1986, n. **601.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 1045 a 1054, relativi alla scuola di specializzazione in «fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici», afferente alla facoltà di medicina veterinaria, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con lo spostamento della numerazione successiva.

Scuola di specializzazione in fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici

Art. 1045. — È istituita presso l'Università di Napoli la scuola di specializzazione in fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici, che conferisce il titolo di specialista in fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici.

Art. 1046. — La direzione della scuola ha sede presso la cattedra di clinica ostetrica e ginecologica della facoltà di medicina veterinaria di Napoli.

Art. 1047. — La scuola ha lo scopo di approfondire e qualificare la preparazione teorico-pratica dei laureati in medicina veterinaria nel campo del controllo, condizionamento e recupero produttivo del patrimonio zootecnico, constatata la rilevante funzione economica e sociale rappresentata dall'incremento e dal miglioramento di tale importante risorsa nazionale.

La scuola si prefigge inoltre l'aggiornamento sulle più recenti tecnologie biologiche specifiche, in continua evoluzione e ormai definite nei risvolti applicativi con risultati di notevole interesse gestionale.

Art. 1048. — La durata del corso è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 1049. — Il numero degli iscritti è di venti per ogni anno e complessivamente di sessanta per l'intero corso di studi.

Art. 1050. — Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina veterinaria, che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della libera professione.

Art. 1051. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che si svolgerà mediante risposte a domande multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi di laurea nelle discipline attinenti alla specializzazione;
b) il voto di laurea;
c) il voto riportato negli esami di profitto nelle discipline del corso di laurea attinenti la specializzazione;
d) eventuali pubblicazioni inerenti le discipline predette.

Il punteggio dei predetti titoli viene eseguito secondo il disposto del decreto ministeriale 16 settembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1982.

Sono ammessi alla scuola coloro che, in relazione al numero di posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.

In caso di eventuali rinunce subentreranno altri candidati secondo l'ordine della graduatoria degli idonei.

Art. 1052. — Le materie di insegnamento sono le seguenti, tutte afferenti alla facoltà di medicina veterinaria:

1° Anno:

1) morfologia ed anatomia topografica degli apparati genitali maschile e femminile;

2) fisiologia ed endocrinologia delle funzioni sessuali e riproduttive femminili;

3) patologia ostetrico-ginecologica;

4) andrologia e andropatologia;

5) legislazione veterinaria nazionale e comunitaria.

2º Anno:

1) genetica e miglioramento animale;

2) malattie infettive ed infestive in diretta attinenza con le funzioni sessuali e riproduttive;

3) anatomia patologica degli apparati genito-urinari;

4) accertamenti e diagnostica di laboratorio.

3º Anno:

1) clinica e terapia ostetrico-ginecologica;

2) basi scientifiche, metodologia e tecnica della inseminazione artificiale e dei trapianti ovulo-embrionali;

3) nozioni di alimentazione in relazione alle varie fasi della riproduzione;

4) tecnologia degli allevamenti.

Art. 1053. — La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di ciascun anno di corso lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo.

Le commissioni d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprimono un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso.

Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 1054. — La scuola si articola in lezioni, conferenze, seminari, esercitazioni tecnico-pratiche riguardanti: indagini e riscontri di laboratorio (endocrinologia, citologia, istologia, istopatologia, microbiologia), procedimenti diagnostici e terapeutici, interventi ostetrico-ginecologici, tecniche di inseminazione artificiale e di trapianti embrionali, tecniche di condizionamento delle funzioni sessuali e riproduttive. La frequenza e obbligatoria, tuttavia lo specializzando per sostenere gli esami dovrà aver frequentato almeno i tre quarti delle lezioni teoriche e pratiche effettuate.

È prevista l'utilizzazione, ai fini di attività didattiche particolarmente orientate verso indirizzi pratico-applicativi, di strutture extra-universitarie ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. (Convenzioni d'uso, istituti zooprofilattici, ecc.).

Ai fini della frequenza e delle attività pratiche viene riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 1055. — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso degli studi si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.

Art. 1056. — L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Art. 1057. — La scuola di specializzazione è costituita da un consiglio presieduto da un direttore. Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali vengono affidate le attività didattiche nella scuola, nonchè da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il consiglio esercita le competenze spettanti ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti. La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che insegni nella scuola stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1986
Registro n. 71 Istruzione, foglio n. 199

86G0947

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1986, n. **602**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Macerata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Macerata, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1074, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Macerata, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 37, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

archeologia delle province romane.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1986
Registro n. 71 Istruzione, foglio n. 194

86G0948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1986, n. **603.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1986, n. 95, contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in medicina e chirurgia;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dal 152 al 156, relativi alla seconda facoltà di medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti da quelli che seguono, con il conseguente spostamento della numerazione successiva:

Art. 152. — La seconda facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in:

a) medicina e chirurgia;

b) odontoiatria e protesi dentaria.

Titoli di ammissione ai corsi di laurea sono quelli previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA

Art. 153 - *Scopo, durata ed articolazione del corso.* — La durata del corso di studi in medicina e chirurgia è di sei anni e comporta non meno di 5500 ore di attività didattico-formativa (teorica e teorico-pratica, comprensiva questa dell'attività pratica guidata, dell'attività seminariale e di quella tutoriale).

Il corso di studi è suddiviso in due cicli triennali per un totale di dodici semestri.

Lo studente alla fine del primo ciclo triennale deve dimostrare, attraverso le verifiche di profitto, di aver acquisito:

a) una solida cultura biologica con adeguate conoscenze di metodologia scientifica, ivi compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione dei fatti scientifici ed all'analisi dei dati;

b) una buona conoscenza di fisiopatologia umana e dei rapporti tra ambiente fisico e sociale dell'uomo e del suo stato di salute;

c) la comprensione delle cause e dei meccanismi delle fondamentali alterazioni delle funzioni biologiche nell'uomo.

Al termine del corso di laurea lo studente deve dimostrare, attraverso le verifiche di profitto, di possedere l'atteggiamento scientifico, le nozioni fondamentali, le capacità e l'esperienza sufficiente per eseguire l'esame di un paziente, effettuare esami di laboratorio, saper decidere sull'opportunità di esami o analisi speciali, essere in grado di stabilire misure terapeutiche (comprese le prime misure d'urgenza e le più semplici cure di pronto soccorso), formulare la probabile diagnosi delle malattie più comuni per frequenza o per rischio, essere in grado di comunicare con chiarezza ed umanità con pazienti e familiari, prendere misure preventive di tutela e promozione della salute, conoscere la normativa e la legislazione sanitaria e saper rispettare gli aspetti etici della medicina. Deve infine possedere le basi metodologiche e culturali per l'ulteriore specializzazione professionale e per la formazione permanente.

Art. 154.

A) AREE DIDATTICO-FORMATIVE, CORSI INTEGRATI, DISCIPLINE.

Ciascun ciclo triennale si articola in aree didattico-formative. Ogni area è definita:

a) dagli obiettivi didattico-formativi propri di ciascuna area;

b) dai corsi integrati che obbligatoriamente appartengono all'area e la caratterizzano;

c) dalle discipline proprie dei corsi integrati;

d) dal numero minimo di ore di didattica relative a ciascuna area.

Sono comunque irrinunciabili gli obiettivi didattico-formativi propri di ciascuna area ed il numero minimo di ore relativo a ciascuna area.

Le ore di didattica del corso di laurea comprendono l'attività didattica formale, l'attività didattica teorico-pratica e l'attività didattica integrativa. L'attività didattica teorico-pratica dovrà rappresentare, in linea di massima, almeno un terzo dell'intero ammontare della didattica nel primo triennio e di due terzi di esso nel secondo triennio ed include l'attività tutoriale, l'attività pratica guidata (laboratorio, attività assistenziale e l'attività seminariale). L'attività tutoriale sarà effettuata mediante l'affidamento di piccoli gruppi di studenti a singoli docenti. L'attività didattica integrativa potrà essere svolta anche presso strutture e da personale del Servizio sanitario nazionale dopo stipula di apposite convenzioni.

L'insegnamento si svolge per corsi integrati. Essi sono organizzati per raggiungere gli obiettivi indicati nelle singole aree. Il corso integrato è impartito da uno o più docenti della stessa disciplina e/o di discipline affini. I corsi integrati, se non corrispondenti ad una singola specifica disciplina di stessa denominazione, non danno luogo a titolarietà dei docenti.

Le discipline corrispondono alla titolarità dei docenti. Le discipline elencate nella tabella come afferenti ai vari corsi integrati non sono obbligatorie e pertanto non devono essere necessariamente tutte attivate. Il consiglio di facoltà, sentito il consiglio di corso di laurea, attiva le discipline necessarie per realizzare il corso integrato. Le discipline attivate concorrono necessariamente al corso integrato, nei limiti delle ore di didattica attribuite a ciascuna di esse dai consigli di corso di laurea e di facoltà per le rispettive competenze.

Il consiglio di corso di laurea annualmente registra la disponibilità dei professori di ruolo a svolgere corsi monografici di approfondimento nell'ambito dei corsi integrati. Tali corsi monografici, compresi nel monte ore destinato all'attività didattica teorico-pratica del corso integrato, vengono effettivamente attivati ove raggiungano un numero minimo di iscritti. Ogni studente può frequentare non oltre 8 corsi monografici nell'intero corso di laurea, e non più di 3 corsi monografici nell'ambito di ciascun corso integrato. La relativa verifica di profitto costituisce «credito» in relazione al corso integrato medesimo. I corsi monografici saranno valutati ai fini del punteggio previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 e dal decreto ministeriale 16 settembre 1982 per i concorsi di ammissione alle scuole di specializzazione. La valutazione corrisponde al voto di esame relativo al corso integrato al quale afferisce il corso monografico.

B) ESAMI.

Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre per tutti i corsi integrati previsti nello stesso semestre.

Gli esami sono sostenuti, di regola, nei mesi di febbraio e giugno-luglio e nel periodo 10 settembre-10 ottobre. Ciascuna sessione non può avere durata superiore a 20 giorni. La sessione autunnale, ed il prolungamento di essa nell'appello di febbraio sono riservati alle prove di recupero.

Le prove di esame possono essere orali e/o scritte con domande a risposta singola o multipla, con brevi elaborati o con soluzioni di problemi clinici. Nel determinare il voto di esame, il docente potrà avvalersi delle valutazioni di profitto in *itinere* durante lo svolgimento dei corsi. Il profitto realizzato nell'attività tutoriale dovrà essere necessariamente valutato nella verifica di profitto di ciascun corso integrato.

Il numero degli esami è fissato in dodici nel primo triennio e in ventiquattro nel secondo triennio per un totale di trentasei esami nell'intero corso di laurea. Tale numero viene raggiunto accorpando per una verifica di profitto contestuale più corsi integrati dello stesso semestre. I consigli di corso di laurea e i consigli di facoltà per le rispettive competenze, stabiliscono quali corsi integrati debbano dare luogo a verifiche di profitto contestuali. Le verifiche di profitto contestuali non potranno essere relative a corsi integrati il cui svolgimento comporti nel semestre oltre 250 ore di didattica.

Le commissioni di esame sono costituite dai docenti che hanno afferito al corso integrato: nel caso di verifiche di profitto contestuali il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico e dall'art. 42 del regolamento studenti.

Corso di lingua inglese.

Lo studente dovrà seguire un corso di una lingua straniera, di regola la lingua inglese, fra quelle indicate nel manifesto degli studi. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo triennio.

Esame di laurea.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi integrati previsti dal piano di studi approvato dalla facoltà per almeno 5500 ore di didattica e aver superato i relativi esami. Per le modalità di svolgimento dell'esame di laurea si applicano le disposizioni vigenti.

Art. 155 - *Programmazione annuale, piani di studio e ripartizione semestrale dei corsi integrati.*

A) PROGRAMMAZIONE ANNUALE, PIANI DI STUDIO.

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, il consiglio di corso di laurea e quello di facoltà, per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ciascun anno accademico, stabiliscono le modalità del coordinamento didattico di ciascuna area didattico-formativa e di ciascun corso integrato. Essi stabiliscono altresì:

a) la ripartizione delle ore di didattica tra i vari corsi integrati caratterizzanti ciascuna area;

b) la ripartizione delle ore di didattica tra i docenti afferenti alle varie discipline attivate in ciascun corso integrato.

Ai sensi dell'art. 3 del regolamento generale universitario, tali ripartizioni saranno pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

Il consiglio di corso di laurea e quello di facoltà, per le rispettive competenze, debbono tener conto, nella programmazione delle attività didattiche, della necessità di raccordare la formazione del laureato in medicina e chirurgia alle esigenze del Servizio sanitario nazionale, secondo indirizzi formulati di intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro della sanità. I predetti consigli sono tenuti a valutare criticamente con frequenza triennale in un'apposita relazione i risultati ottenuti nell'applicazione degli anzidetti indirizzi.

Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 910 dell'11 dicembre 1969 e dell'art. 4 della legge n. 924 del 30 novembre 1970 lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà, e previsto dal manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero di ore dei corsi relativo a ciascuna area didattico-formativa. Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dalla presente tabella.

Il consiglio di corso di laurea ed il consiglio di facoltà per le rispettive competenze possono predisporre, all'inizio di ogni anno accademico, ai sensi delle leggi n. 910 dell'11 ottobre 1969 e n. 924 del 30 novembre 1970, uno o più piani di studio alternativi a quello tabellare. In tali piani di studio possono essere esclusi anche, per motivate ragioni, alcuni corsi integrati, fino a un massimo di tre nell'intero corso di laurea. Qualora un corso integrato non fosse incluso in alcun piano di studio consigliato dalla facoltà esso potrà non essere attivato. Analoga possibilità è riservata allo studente, fatte salve le limitazioni previste nel precedente comma.

Il consiglio di facoltà ed il consiglio di corso di laurea programmano annualmente, per le rispettive competenze, la distribuzione del carico didattico tra i docenti ai sensi degli articoli 7, 9, 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

B) RIPARTIZIONE DEI CORSI INTEGRATI IN SEMESTRI.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, la didattica del corso di laurea in medicina e chirurgia è organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno. Ciascun ciclo, di seguito indicato convenzionalmente quale «semestre», ha durata minima di 14-15 settimane. Di regola il primo «semestre» di attività didattica si svolge dal mese di ottobre a quello di gennaio incluso; il secondo «semestre» dal mese di marzo al mese di giugno incluso.

Art. 156 - *Propedeuticità degli esami di profitto.* — Lo studente è ammesso a sostenere gli esami di profitto degli anni di corso successivi al primo solo se abbia superato gli esami relativi a tutti i corsi dei due semestri dell'anno precedente.

Per ottenere l'iscrizione al quarto anno di corso lo studente deve aver seguito tutti gli insegnamenti previsti dal piano di studio approvato dalla facoltà per il primo triennio e superati i relativi esami.

Art. 157 - *Aree didattico-formative.*

A) AREE DEL PRIMO TRIENNIO.

1) Area della metodologia sperimentale applicata agli studi medici.

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di applicare il metodo sperimentale allo studio dei fenomeni della vita, dimostrando di conoscere e di saper utilizzare i principi fondamentali della fisica, statistica, matematica, informatica, biologia e genetica relativi all'analisi qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici, con particolare riguardo a quelli fondamentali per le scienze mediche.

Corsi integrati:

fisica;
statistica e matematica;
biologia;
genetica.

Discipline:

fisica (corso integrato):
- fisica;
- fisica medica;

statistica e matematica (corso integrato):
- statistica medica e biometria;
- biomatematica;

biologia (corso integrato):
- biologia cellulare;
- biologia generale;
- psicologia;

genetica (corso integrato):
- genetica umana;
- genetica generale applicata alle scienze biomediche.

Numero di ore: 350.

2) Area della morfologia umana macroscopica, microscopica e ultrastrutturale.

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di comprendere l'organizzazione strutturale del corpo umano, dal livello macroscopico a quello microscopico ed ultrastrutturale, ed i meccanismi attraverso i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo; deve altresì poter riconoscere le caratteristiche morfologiche essenziali dei tessuti, delle cellule e delle strutture sub-cellulari normali dell'organismo umano.

Corsi integrati:

istologia ed embriologia;
anatomia.

Discipline:

istologia ed embriologia (corso integrato):
istologia;
istochimica;
citologia;
embriologia;

anatomia (corso integrato):
anatomia umana;
anatomia topografica;
anatomia radiologica;
anatomia clinica;
neuroanatomia.

Numero di ore: 400.

3) Area della struttura, funzione e metabolismo delle molecole di interesse biologico.

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compreso i fondamentali meccanismi dei fenomeni biologici normali a livello cellulare, subcellulare e molecolare; deve altresì essere in grado almeno di descrivere e spiegare i fondamenti delle principali metodologie di laboratorio capaci di verificare e quantizzare i fenomeni biologici di essenziale significato per le scienze mediche.

Corsi integrati:

chimica e propedeutica biochimica;
biochimica.

Discipline:

chimica e propedeutica biochimica (corso integrato):
chimica applicata alle scienze biomediche;
propedeutica biochimica;

biochimica (corso integrato):
chimica biologica;
enzimologia;
biologia molecolare;
biochimica cellulare;
biochimica sistematica umana;
biochimica applicata.

Numero di ore: 400.

4) Area delle funzioni biologiche integrate: organi ed apparati umani.

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compreso il funzionamento dei diversi organi del corpo umano, la loro dinamica integrazione negli apparati, i meccanismi generali di controllo delle funzioni di essi in condizioni normali, ed i principali reperti funzionali nell'uomo sano; deve inoltre dimostrare di possedere sia gli elementi per valutare i principali parametri fisiologici nell'uomo, sia i principi fondamentali della biofisica applicata alle scienze mediche e delle principali tecnologie e strumentazioni pertinenti allo sviluppo attuale delle scienze biomediche.

Corsi integrati:

fisiologia;
biofisica e tecnologie biomediche.

Discipline:

fisiologia (corso integrato):
fisiologia umana;
fisiologia della nutrizione;
neurofisiologia;
fisiologia applicata;
fisiologia dello sport;

biofisica e tecnologie biomediche (corso integrato):
biofisica;
informatica medica;
strumentazione biomedica;
tecnologie biomediche;
fisica sanitaria.

Numero di ore: 350.

5) Area della patologia cellullare e molecolare, patologia delle funzioni biologiche integrate (raccordo biologico-clinico).

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compreso le cause determinanti ed i meccanismi patogenetici delle malattie dell'uomo, il rapporto tra microrganismi e ospiti nelle malattie da infezione, nonché l'etiopatogenesi delle alterazioni fondamentali delle strutture, delle funzioni e dei meccanismi di controllo ai vari livelli di integrazione.

Corsi integrati:

patologia generale;
immunologia;
fisiopatologia generale ed applicata;
microbiologia.

Discipline:

patologia generale (corso integrato):
patologia generale;
citopatologia;
patologia molecolare;
oncologia;
patologia genetica;
virologia oncologica;

immunologia (corso integrato):
immunologia;
immunoematologia;
immunopatologia;

fisiopatologia generale ed applicata (corso integrato):
patologia generale;
fisiopatologia generale;
fisiopatologia applicata;
fisiopatologia endocrina e del metabolismo;

microbiologia (corso integrato):
microbiologia;
micologia medica;
virologia;
parassitologia.

Numero di ore: 600.

6) «Tirocinio elettivo» di ricerca sperimentale o di frequenza in strutture sanitarie.

Obiettivi:

lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito alcuni dei principi fondamentali della ricerca scientifica, anche bibliografica. In particolare dovrà essere capace di: *a)* disegnare un esperimento atto a fornire una risposta ad un interrogativo biologico in un campo a sua scelta; *b)* condurre direttamente (o almeno in collaborazione) le operazioni previste dal disegno dell'esperimento; *c)* interpretare criticamente i risultati sperimentali ottenuti. Lo studente — ove venga deliberato dal consiglio di corso di laurea (o di facoltà) — può in alternativa frequentare reparti di degenza o strutture ambulatoriali.

Contenuti tematici:

frequenza in istituto o dipartimento, con finalità dirette alla ricerca scientifica. Approccio alla ricerca, sia di laboratorio che bibliografica, in disciplina del primo e del secondo triennio rivolta alla acquisizione delle metodologie proprie della ricerca sperimentale in quanto utili per l'esercizio della professione medica. Le singole facoltà possono sostituire per tutti gli studenti o per parte di essi, il tirocinio elettivo di ricerca sperimentale con un periodo di frequenza in reparto di degenza o altro servizio assistenziale finalizzata all'apprendimento della metodologia dell'approccio al malato.

Numero di ore: 100 (da documentare a cura dell'istituto o dipartimento).

B) AREE DEL SECONDO TRIENNIO.

7) Area della metodologia dell'approccio clinico, terapeutico, preventivo e riabilitativo.

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di: *a)* realizzare una comunicazione adeguata con il paziente; *b)* rilevare e comprendere il significato delle alterazioni dei reperti fisici e funzionali nell'uomo; *c)* valutare criticamente sia il valore delle metodologie pertinenti alla medicina di laboratorio, sia il significato dei dati da essa ottenibili relativi alle condizioni patologiche dell'uomo; *d)* dimostrare di conoscere il meccanismo d'azione, il metabolismo e gli effetti dei farmaci.

Corsi integrati:

farmacologia generale;
medicina di laboratorio;
metodologia clinica.

Discipline:

farmacologia generale (corso integrato):
- farmacologia 1;
- farmacologia cellulare e molecolare;

medicina di laboratorio (corso integrato):
- biochimica clinica;
- patologia clinica;
- microbiologia clinica;

metodologia clinica (corso integrato):
- metodologia clinica (afferente alla medicina interna);
- metodologia clinica (afferente alla chirurgia generale);
- psicologia medica;
- igiene e metodologia epidemiologica.

Numero di ore: 400.

8) Area della patologia sistematica ed integrata medico-chirurgica.

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di identificare, integrando le informazioni derivanti dallo studio clinico, nosografico e fisiopatologico, gli elementi caratteristici delle varie malattie e delle alterazioni d'organo e d'apparato.

Corsi integrati:

anatomia patologica 1 (propedeutica e sistematica);
malattie dell'apparato digerente;
malattie dell'apparato respiratorio;
malattie dell'apparato cardiovascolare;
malattie del rene e delle vie urinarie;
malattie del sistema endocrino e del metabolismo;
malattie del sangue e degli organi emopoietici;
malattie del sistema immunitario e reumatologia.

Discipline:

anatomia patologica 1 (propedeutica e sistematica) (corso integrato):
- anatomia ed istologia patologica;
- morfologia dei tumori;

malattie dell'apparato digerente (corso integrato):
- gastroenterologia;
- chirurgia apparato digerente;

malattie dell'apparato respiratorio (corso integrato):
- malattie dell'apparato respiratorio;
- fisiopatologia respiratoria;
- chirurgia toracica;

malattie dell'apparato cardiovascolare (corso integrato):
- cardiologia;
- angiologia;
- cardiochirurgia;
- chirurgia vascolare;

malattie del rene e delle vie urinarie (corso integrato):
- nefrologia;
- urologia;

malattie del sistema endocrino e del metabolismo (corso integrato):
- endocrinologia;
- malattie del metabolismo;
- endocrinochirurgia;

malattie del sangue e degli organi emopoietici (corso integrato):
- ematologia;

malattie del sistema immunitario e reumatologia (corso integrato):
- immunologia clinica e allergologia;
- reumatologia.

Numero di ore: 650.

9) Area delle scienze del comportamento umano.

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di analizzare e comprendere il comportamento della persona umana in relazione ai problemi di salute e di malattia e: *a)* riconoscere le alterazioni comportamentali e psichiche; *b)* spiegarne le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici; *c)* indicarne gli indirizzi terapeutici di prevenzione e assistenziali.

Corsi integrati:

psichiatria e psicologia clinica.

Discipline:

psichiatria e psicologia clinica (corso integrato):

psichiatria;
psicoterapia;
psicologia clinica;
igiene mentale.

Numero di ore: 150.

10) Area delle scienze neurologiche.

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di: *a)* riconoscere, mediante lo studio fisiopatologico e clinico le alterazioni del sistema nervoso; *b)* spiegarne le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici; *c)* indicarne gli indirizzi terapeutici.

Corsi integrati:

malattie del sistema nervoso.

Discipline:

malattie del sistema nervoso (corso integrato):

neurologia;
neurofisiopatologia;
neurochirurgia;
neuroradiologia;
riabilitazione neurologica.

Numero di ore: 75.

11) Area delle specialità medico-chirurgiche.

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di: *a)* riconoscere, ed eventualmente diagnosticare le più frequenti forme di patologia oculare, dell'orecchio, del naso, della faringe e della laringe, del cavo orale e del complesso facciale, della cute e dell'apparato locomotore; *b)* dimostrare di conoscerne i principi terapeutici fondamentali anche in relazione ad altri sistemi o apparati.

Corsi integrati:

malattie odontostomatologiche e del cavo orale;
malattie dell'apparato visivo;
malattie dell'apparato locomotore;
malattie otorinolaringoiatriche;
malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica.

Discipline:

malattie odontostomatologiche (corso integrato):

odontostomatologia;
chirurgia maxillo-facciale;

malattie dell'apparato visivo (corso integrato):

oftalmologia;
ottica fisiopatologica;
patologia dell'orbita;

malattie dell'apparato locomotore (corso integrato):

ortopedia e traumatologia;
chirurgia della mano;
medicina fisica e riabilitazione;

malattie otorinolaringoiatriche (corso integrato):

otorinolaringoiatria;
audiologia;
foniatria;

malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica (corso integrato):

dermatologia;
chirurgia plastica e ricostruttiva;
dermatologia allergologica e professionale;
venereologia.

Numero di ore: 250.

12) Area della medicina clinica.

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di valutare e di affrontare nel singolo individuo lo stato di salute, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo ed integrare gli apporti della patologia sistematica e della medicina specialistica in una visione unitaria dell'uomo ammalato.

Corsi integrati:

medicina interna;
chirurgia generale;
oncologia clinica;
malattie infettive;
farmacologia speciale.

Discipline:

medicina interna (corso integrato):

medicina interna;
terapia medica;
genetica medica;
geriatria;

chirurgia generale (corso integrato):

chirurgia generale;
chirurgia dei trapianti;

oncologia clinica (corso integrato):

oncologia medica;
oncologia radioterapica;
oncologia chirurgica;

malattie infettive (corso integrato):

malattie infettive;
malattie tropicali;
parassitologia clinica;

farmacologia speciale (corso integrato):

farmacologia 2;
chemioterapia;
tossicologia;
neuropsicofarmacologia;
nutrizione clinica.

Numero di ore: 875 (delle quali 125 aggregate all'area n. 8 della patologia sistematica).

13) Area della pediatria generale e specialistica.

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di valutare ed affrontare, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico, o riabilitativo, i problemi generali della salute e della patologia nell'età neonatale, nell'infanzia e nell'adolescenza, nonché i problemi principali, per frequenza e per rischio, della patologia specialistica pediatrica.

Corsi integrati:

pediatria generale e specialistica (medicina dell'età neonatale, dell'infanzia, dell'adolescenza).

Discipline:

pediatria generale e specialistica (corso integrato):

pediatria;
chirurgia pediatrica;
neuropsichiatria infantile;
neonatologia;
terapia pediatrica speciale;
pediatria preventiva e sociale.

Numero di ore: 200.

14) Area della ginecologia ed ostetricia.

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di: *a)* identificare le caratteristiche fisiologiche ed endocrinologiche, normali e patologiche, connesse con il processo riproduttivo e le tematiche psicologiche legate ad esso; *b)* riconoscere ed affrontare i problemi clinici riguardanti la tutela della procreazione e la morbilità perinatale; *c)* porre in atto un'opera di prevenzione e di diagnosi precoce della patologia tumorale nella donna.

Corsi integrati:

ginecologia ed ostetricia.

Discipline:

ginecologia ed ostetricia (corso integrato):

ginecologia ed ostetricia;
fisiopatologia della riproduzione umana;
ginecologia endocrinologica;
ginecologia oncologica;
medicina dell'età prenatale.

Numero di ore: 150.

15) Area della patologia applicata e correlazioni anatomo-cliniche.

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di correlare i quadri morfologici con quelli clinici e sapersi avvalere dei reperti diagnostici della anatomia ed istologia patologica nella prevenzione, diagnosi e cura delle malattie.

Corsi integrati:

anatomia patologica 2.

Discipline:

anatomia patologica 2 (corso integrato):

anatomia ed istologia patologica;
diagnostica isto e cito-patologica;
diagnostica ultrastrutturale;
istochimica ed immunoistochimica patologica.

Numero di ore: 100.

16) Area della diagnostica per immagini.

Obiettivi:

lo studente deve sapersi avvalere delle indagini per immagini nella diagnostica delle forme morbose.

Corsi integrati:

diagnostica per immagini.

Discipline:

diagnostica per immagini (corso integrato):

radiologia;
radiobiologia;
radioterapia;
medicina nucleare.

Numero di ore: 100.

17) Area delle emergenze medico-chirurgiche.

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di riconoscere e trattare, a livello di primo intervento, le situazioni cliniche di emergenza nell'uomo.

Corsi integrati:

emergenze medico-chirurgiche.

Discipline:

emergenze medico-chirurgiche (corso integrato):

medicina d'urgenza e pronto soccorso;
chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
anestesiologia e rianimazione;
terapia del dolore;
terapia intensiva.

Numero minimo di ore: 100.

18) Area della medicina e sanità pubblica.

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di: *a*) conoscere le norme fondamentali per conservare e promuovere la salute del singolo e della comunità, nonché quelle relative ai compiti del medico in tale campo; *b*) conoscere le principali malattie professionali e gli atti necessari a mantenere e promuovere la salute negli ambienti di lavoro; *c*) conoscere le principali norme legislative che regolano la sanità, le norme deontologiche e quelle di responsabilità professionale; *d*) conoscere i principi e le applicazioni della medicina preventiva, curativa e riabilitativa a livello delle comunità locali.

Corsi integrati:

igiene e sanità pubblica;
medicina legale;
medicina del lavoro;
medicina delle comunità.

Discipline:

igiene e sanità pubblica (corso integrato):

igiene;
programmazione e organizzazione dei servizi sanitari;
economia sanitaria;
educazione sanitaria;

medicina legale (corso integrato):

medicina legale;
deontologia ed etica medica;
psicopatologia forense;
tossicologia forense;
criminologia e difesa sociale;
medicina sociale;

medicina del lavoro (corso integrato):

medicina del lavoro;
igiene industriale;

medicina delle comunità (corso integrato):

medicina di comunità;
igiene ambientale.

Numero di ore: 250.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1986
Registro n. 71 Istruzione, foglio n. 321

86G0963

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1986, n. 604

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 marzo 1986, n. 73, recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti;

Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 30 settembre 1986, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 1986;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. A partire dal 1° ottobre 1986, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:

a) da L. 81.312 a L. 81.962 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;

b) da L. 8.131,20 a L. 8.196,20 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per il prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
VISENTINI, *Ministro delle finanze*
ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
ZANONE, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1986
Atti di Governo, registro n. 61, foglio n. 60

86G0995

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 30 luglio 1986.

Indennità di abbattimento dei bovini e bufalini infetti da tubercolosi e brucellosi nonché degli ovini e caprini infetti da brucellosi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 23 gennaio 1968. n. 33, e successive modifiche che, relativamente alle indennità di abbattimento:

a) dispone che con decreto del Ministro della sanità di concerto tra il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste vengano stabiliti la misura, i criteri e le modalità per la corresponsione di una indennità ai proprietari di bovini e bufalini abbattuti in attuazione di piani nazionali di profilassi e risanamento dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

b) stabilisce, ferma restando la variabilità della misura delle indennità per l'abbattimento di bovini e bufalini infetti:

1) la misura massima da corrispondere per ogni capo abbattuto;

2) la misura massima per ogni capo abbattuto per il quale le carni ed i visceri debbano essere interamente distrutti;

3) che la variabilità della misura dell'indennità debba essere rapportata al danno subito dal proprietario;

c) stabilisce che ai proprietari di una quantità di bestiame bovino e bufalino non superiore ai dieci capi, al momento della esecuzione delle prove diagnostiche, l'indennità di abbattimento è aumentata del 50 per cento;

d) stabilisce invece in una misura unica e fissa l'indennità da corrispondere ai proprietari degli ovini e caprini infetti abbattuti;

Vista la legge 28 maggio 1981, n. 296, che dispone che l'indennità per l'abbattimento dei bovini e bufalini affetti da tubercolosi o brucellosi e degli ovini e caprini infetti sia modificata ogni anno, a decorrere dal 1981, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Ritenuto necessario procedere alla modifica annuale dell'indennità di abbattimento sia nelle misure massime stabilite per il bestiame bovino e bufalino e nella misura unica stabilita per il bestiame ovino e caprino sia nella determinazione della misura, criteri e modalità della corresponsione dell'indennità variabile rapportata al danno subito dai proprietari di bovini e bufalini abbattuti o abbattuti e distrutti;

Ritenuto di definire il danno oggettivo del proprietario come la differenza tra il prezzo dell'animale da vita e quello dell'animale da macello, opportunamente maggiorata ove le carni debbano essere interamente distrutte;

Ritenuto di stabilire la misura massima dell'indennità sulla base di valori medi di mercato delle varie categorie costituenti il patrimonio zootecnico nazionale al termine del precedente anno 1985;

Ritenuto di dovere articolare la misura massima di cui al precedente comma in relazione al diverso valore medio dei bovini e bufalini distinti per categoria, sesso, età ed iscrizione al libro genealogico;

Ritenuto che le misure massime di indennità di cui al presente decreto vanno comunque fissate tenuto conto che del presunto fabbisogno globale anche delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Ritenuto che tali misure si rapportano altresì al danno oggettivo subito dal proprietario dei capi abbattuti o abbattuti e distrutti;

Atteso che tali misure massime possono essere ritenute adeguate per compensare, sia pure in parte, gli allevatori in modo da non rendere eccessivamente onerosa la loro adesione ai piani di risanamento;

Viste le norme di attuazione per la corresponsione dell'indennità di abbattimento dei bovini e bufalini infetti di cui ai decreti ministeriali 14 giugno 1968 (*Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 17 settembre 1968) modificato dai decreti ministeriali 15 dicembre 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 16 febbraio 1977), 1° marzo 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982), 26 gennaio 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 luglio 1984) e 7 giugno 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 30 ottobre 1984);

Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124;

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 luglio 1984 ed in sostituzione dello stesso;

Visto il parere espresso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con le note n. 13789-13238 del 4 marzo 1986 e n. 003961/11031 del 7 maggio 1986;

Sentito al riguardo il parere della commissione prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, espresso nella seduta del 17 giugno 1986;

Decreta:

Art. 1.

La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modifiche da corrispondersi ai proprietari di bovini e bufalini abbattuti perchè affetti da tubercolosi o da brucellosi è stabilita, a decorrere dal 1° gennaio 1986, in L. 370.000 a capo.

La misura massima dell'indennità di abbattimento da corrispondere per bovini e bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti è stabilita, a decorrere dal 1° gennaio 1986, in L. 678.000 per capo.

Nell'allegata tabella sono fissate le indennità per categoria, età e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti.

Art. 2.

L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modifiche, da corrispondere ai proprietari degli ovini e caprini abbattuti perchè affetti da brucellosi è stabilita, a decorrere dal 1° gennaio 1986 in L. 61.000 per capo.

Art. 3.

Ai proprietari di una quantità di bestiame bovino e bufalino non superiore ai dieci capi, al momento della esecuzione delle prove diagnostiche mediante le quali sono identificati gli animali infetti, l'indennità di abbattimento è aumentata del 50 per cento sulla misura spettante.

Art. 4.

Il decreto ministeriale 26 gennaio 1984 è sostituito dal presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dopo la registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 30 luglio 1986

Il Ministro della sanità
DEGAN

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1986
Registro n. 9 Sanità, foglio n. 157

TABELLA INDENNITÀ PER CATEGORIA, ETA E SESSO, DI CAPI DELLA SPECIE BOVINA E BUFALINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI

CATEGORIA	Indennità spettante nella misura massima di L. 370.000		Indennità spettante nella misura massima di L. 678.000 (nei casi in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico
Vitello:				
maschio e femmina	123.000	107.000	227.000	203.000
Vitellone:				
maschio	—	123.000	—	203.000
femmina	246.000	215.000	451.000	406.000
Manzo:				
maschio	—	138.000	—	203.000
femmina	339.000	292.000	620.000	559.000
Bue	—	107.000	—	203.000
Vacca:				
di età non superiore a 8 anni	370.000	339.000	678.000	611.000
di età superiore a 8 anni	308.000	277.000	566.000	508.000
Toro	138.000	123.000	227.000	203.000

Per i bufalini valgono i limiti di età stabiliti nella classificazione nazionale dei bovini da macello previsti nella circolare ACIS n. 11 dell'11 febbraio 1953.

Nel caso di proprietà non superiore a dieci capi bovini o bufalini, le indennità sopra indicate sono aumentate del 50%.

86A7414

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 settembre 1986.

Determinazione delle condizioni e modalità da applicarsi ai mutui stipulati dagli enti locali territoriali, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1986, n. 488.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1986, n. 488;

Visto, in particolare, l'art. 9 del suddetto decreto-legge, il quale, al comma 1, stabilisce che i comuni, le province e loro consorzi, non possono stipulare contratti di mutuo con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la Cassa stessa abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione del mutuo e che tale divieto non si applica ai mutui da assumere con la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e con l'Istituto di credito sportivo;

Visto il secondo comma del medesimo art. 9 il quale stabilisce che i contratti di mutuo devono, a pena di nullità, essere stipulati, dai comuni, dalle province e dai loro consorzi, in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

a) ammortamento per periodi non inferiori a cinque anni ove non diversamente previsto dal presente decreto con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto;

b) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

c) indicare esattamente la natura della spesa da finanziare col mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dare atto dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, secondo le norme vigenti al momento della deliberazione dell'ente mutuatario;

d) prevedere l'erogazione del mutuo in base ai documenti giustificativi della spesa, ai sensi dell'art. 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ove disposizioni legislative non dispongano altrimenti;

Visto il terzo comma dello stesso art. 9 il quale attribuisce al Ministro del tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui di cui sopra da concedere agli enti locali al fine di ottenere una uniformità di trattamento;

Ritenuto che si debba provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

I mutui contratti dai comuni, dalle province e dai loro consorzi con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del primo comma dell'art. 9 del decreto legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1986, n. 488, potranno essere regolati a tasso fisso o a tasso variabile.

Art. 2.

Nelle operazioni di mutuo regolate a tasso fisso al tasso di interesse annuo applicabile — o l'equivalente semestrale — non può superare il tasso di riferimento per le operazioni di credito fondiario ed ediiizio vigente nel bimestre in cui viene stipulato il contratto di mutuo.

Art. 3.

Nelle operazioni di mutuo regolate a tasso variabile la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice dei seguenti parametri:

a) tasso di rendimento annuo lordo delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare a partire dal 1° gennaio 1974, calcolato mensilmente e pubblicato nel bollettino o supplemento al bollettino del servizio studi della Banca d'Italia;

b) tasso annuo di rendimento dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi.

Al dato come sopra rilevato va aggiunta una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, delle commissioni di collocamento e del rischio assunto per le operazioni.

Tale tasso, applicabile in misura semestrale equivalente, sarà rideterminato in via automatica ad ogni scadenza semestrale di rata in relazione all'andamento dei parametri suddetti, la cui variazione sarà resa nota con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 4.

Il parametro di cui al precedente art. 3, punto *a*), è pari al rendimento annuo lordo rilevato mensilmente dalla Banca d'Italia nel penultimo mese precedente il semestre di applicazione del tasso.

Il parametro di cui al punto *b*) del precedente articolo è pari al rendimento composto medio ponderato riferito all'anno commerciale dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi collocati presso gli operatori con esclusione della Banca d'Italia, rilevato in sede d'asta nel penultimo mese del semestre precedente quello di applicazione.

La commissione onnicomprensiva di cui al secondo comma del ripetuto art. 3, che rappresenta l'altro elemento del tasso, è pari a quella fissata di anno in anno con decreto del Ministro del tesoro per le operazioni di credito fondiario ed edilizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1986

Il Ministro: GORIA

86A7490

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo culturale e scientifico tra la Repubblica italiana e la Giamahiriah araba libica popolare socialista, firmato a Roma il 18 dicembre 1984.

Il giorno 9 settembre 1986 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo culturale e scientifico tra la Repubblica italiana e la Giamahiriah araba libica popolare socialista, firmato a Roma il 18 dicembre 1984.

In conformità all'art. 17, l'accordo è entrato in vigore il giorno 9 settembre 1986.

Si trascrive qui di seguito il testo dell'accordo.

ACCORDO CULTURALE E SCIENTIFICO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA GIAMAHIRIAH ARABA LIBICA POPOLARE SOCIALISTA.

Il Governo della Repubblica italiana e la Giamahiriah araba libica popolare socialista, desiderosi di rafforzare le relazioni amichevoli e la comprensione tra i due Paesi sulla base del reciproco rispetto e nell'intento di sviluppare la loro cooperazione nel campo dell'istruzione, della cultura, delle scienze, dell'informazione e dello sport, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Le due Parti si adopereranno per lo sviluppo della cooperazione tra loro nei campi dell'istruzione, della scienza, arte, informazione, cultura e sport.

Art. 2.

Le due Parti si adopereranno per sviluppare la cooperazione tra le rispettive istituzioni ed organizzazioni competenti nei settori di cui all'art. 1, nonché tra le istituzioni universitarie e scientifiche mediante lo scambio di docenti, ricercatori sicentifici, conferenzieri, tecnici, studiosi ed artisti, nonché attraverso lo scambio di informazioni, documenti e pubblicazioni culturali, scientifiche e artistiche.

Art. 3.

Le due Parti contraenti promuoveranno la diffusione delle rispettive lingue e culture nei due Paesi.

Art. 4.

Ciascuna Parte concederà, secondo le proprie possibilità, borse di studio a studenti e studiosi dell'altra.

Le modalità verranno stabilite nell'ambito dei programmi elaborati della commissione mista di cui all'art. 16 del presente accordo.

Ciascuna Parte, secondo le proprie possiblità e sulla base del proprio ordinamento interno, agevolerà la frequenza di corsi di studio, di ricerca scientifica e umanistica e di formazione tecnico-professionale per cittadini dell'altra Parte, presso le proprie istituzioni ed enti competenti.

Art. 5.

Le due Parti esamineranno le modalità e le condizioni per la conclusione di un accordo sul riconoscimento reciproco e sull'equipollenza dei titoli di studio rilasciati da Università ed istituti dei due Paesi.

Art. 6.

Le due Parti si adopereranno per una stretta collaborazione nei settori dei musei, dell'archeologia, della tutela e del restauro dei monumenti e dei reperti e faciliteranno le attività delle missioni archeologiche e di studio nel territorio dell'altra, in conformità alle leggi e regolamenti in vigore in ciascuno dei due Paesi.

Art. 7.

Le due Parti hanno convenuto l'apertura di proprie scuole nel territorio dell'altra.

Le modalità e le condizioni del funzionamento saranno definite di comune accordo.

Art. 8.

Le due Parti hanno concordato la creazione di centri culturali dell'altra parte nel proprio territorio e ne favoriranno le attività in conformità con le rispettive disposizioni legislative in vigore.

Art. 9.

Le due Parti promuoveranno lo scambio di esposizioni artistiche, scientifiche e culturali, l'organizzazione di settimane culturali, lo scambio di gruppi teatrali, folcloristici e musicali, nonché la partecipazione alle manifestazioni artistiche letterarie e culturali che si svolgono nel territorio dell'altra.

Art. 10.

Le due Parti in conformità con la legislazione vigente in ciascun Paese, favoriranno la cooperazione tra le biblioteche di Stato e l'amministrazione archivistica in Italia e gli archivi storici nella Giamahiriah araba libica mediante lo scambio di informazioni, pubblicazioni, documentazione e microfilms, nonché di esperti.

Le due Parti favoriranno altresì la collaborazione nel settore della organizzazione delle biblioteche, degli archivi e dei centri di documentazione.

Art. 11.

Le due Parti si adopereranno per sviluppare la cooperazione nei campi di comune interesse nei settori dell'editoria, della stampa e della diffusione dei giornali, periodici e riviste e favoriranno la realizzazione, traduzione e la pubblicazione di lavori di carattere scientifico, tecnico e letterario nelle lingue dei due Paesi.

Art. 12.

Le due Parti favoriranno gli scambi di esperienze tra enti ed organizzazioni giornalistiche, cinematografiche, teatrali, artistiche e radio-televisive e fra le agenzie di stampa dei due Paesi; inoltre si adopereranno per lo scambio e la stampa di pellicole cinematografiche e televisive in conformità con i programmi e le intese tra gli organismi competenti nei due Paesi.

Art. 13.

Le due Parti si adopereranno per lo scambio di delegazioni nei campi della cultura, della scienza, dell'informazione, della gioventù e dello sport e incoraggeranno la cooperazione tra le competenti istituzioni dei due paesi.

Art. 14.

Le due Parti organizzeranno seminari periodici di carattere scientifico, tecnologico e culturale e promuoveranno ricerche in comune su argomenti scientifici di comune interesse. I dettagli verranno stabiliti d'intesa tra le parti sulla base di programmi elaborati in comune.

Art. 15.

Le due Parti favoriranno contatti diretti tra le rispettive commissioni nazionali per l'Unesco.

Art. 16.

Allo scopo di dare concreta applicazione al presente accordo le due parti hanno concordato di istituire una commissione mista con il compito di esaminare l'andamento della cooperazione culturale e scientifica e di mettere a punto un programma esecutivo.

La commissione si riunirà una volta all'anno alternativamente nelle capitali dei due Paesi.

Art. 17.

Il presente accordo è soggetto a ratifica ed entrerà in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica perfezionati secondo le procedure richieste dai rispettivi ordinamenti.

Art. 18.

Il presente accordo rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni, automaticamente rinnovabile per uguali periodi, a meno che non venga denunciato per iscritto da una delle due Parti almeno sei mesi prima della scadenza.

Modifiche del presente accordo saranno possibili di comune intesa fra le due Parti.

Il presente accordo è stato fatto a Roma in duplice originale nelle lingue italiana ed araba, ambedue i testi facenti egualmente fede.

Roma, addì 18 dicembre 1984

Per la Giamahiriah araba libica popolare socialista
Abdussalam Ahmed JALLUD

Per il Governo della Repubblica italiana
Giulio ANDREOTTI

86A7415

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 12 giugno 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicate:

1) *S.p.a. Technifoto*, con sede in Napoli e stabilimento di Pozzuoli (Napoli):
periodo: dal 12 novembre 1984 all'11 maggio 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 15 novembre 1982;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a Technifoto*, con sede in Napoli e stabilimento di Pozzuoli (Napoli):
periodo: dal 12 maggio 1985 al 10 novembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 15 novembre 1982;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Sicurvia Nazionale*, con sede in Torino e stabilimento di Marcianise (Caserta):
periodo: dal 10 febbraio 1986 al 25 marzo 1986;
causale: - crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1982: dal 9 novembre 1981;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. C.G.A. - Compagnia Generale Abbigliamento*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli):
periodo: dal 2 maggio 1983 al 30 ottobre 1983;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1981: dal 3 maggio 1980;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. C.G.A. - Compagnia Generale Abbigliamento*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli):
periodo: dal 31 ottobre 1983 al 31 dicembre 1983;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1981: dal 3 maggio 1980;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. I.S.I. - Istituto Sierovaccinogeno Italiano*, con sede in S. Antimo (Napoli) e stabilimento di S. Antimo (Napoli):
periodo: dal 1° dicembre 1985 al 1° giugno 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale: dal 31 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Alma Nuova*, con sede in Casavatore (Napoli) e stabilimento di Casavatore (Napoli):
periodo: dall'11 maggio 1986 al 10 agosto 1986;
causale: fallimento - CIPI 29 luglio 1982;
primo decreto ministeriale 11 agosto 1982: dal 9 novembre 1981;
pagamento diretto: si.
art. 2 della legge 301.

8) *S.p.a. Florio & C.*, con sede in Pontecagnano (Salerno) e stabilimento di Pontecagnano (Salerno):
periodo: dal 2 dicembre 1985 al 1 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1983: dal 1° dicembre 1981;
pagamento diretto: si.

9) *S.n.c. Maglificio Edic di Iannaccone e C.*, con sede in Marcogliano (Avellino) e stabilimento di Marcogliano (Avellino):
periodo: dal 29 luglio 1985 al 27 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 19 agosto 1982: dal 1° maggio 1982;
pagamento diretto: si.

10) *S.n.c. Maglificio Edic di Iannoccone e C.*, con sede in Marcogliano (Avellino) e stabilimento di Marcogliano (Avellino):
periodo: dal 28 ottobre 1985 al 27 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 19 agosto 1982: dal 1° maggio 1982;
pagamento diretto: si.

11) *S.r.l. S.I.D.A. - Soc. Ind. Derivati di Argilla*, con sede in Montecorvino Rovella (Salerno) e stabilimento di Montecorvino Rovella (Salerno):
periodo: dal 4 novembre 1985 al 4 maggio 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 21 dicembre 1982: dal 2 novembre 1982;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Alfarano Raffaele*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli):
periodo: dal 10 giugno 1985 all'8 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 7 maggio 1985: dal 4 giugno 1984;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Ilta*, con sede in Eboli (Salerno) e stabilimento di Torrette di Mercogliano (Avellino):
periodo: dal 17 marzo 1986 al 21 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 19 febbraio 1983: dal 21 giugno 1982;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Mangimi Marzoli*, con sede in Torre del Greco (Napoli) e stabilimento di Torre del Greco (Napoli):
periodo: dal 2 giugno 1986 al 31 agosto 1986;
causale: fallimento - CIPI 4 febbraio 1983;
primo decreto ministeriale 8 febbraio 1983: dal 30 agosto 1982;
pagamento diretto: si
art. 2 della legge 301.

15) *Calzaturificio Myriam & Avana di S. Scala*, con sede in Ponticelli (Napoli) e stabilimento di Ponticelli (Napoli):
periodo: dal 21 aprile 1986 al 20 luglio 1986;
causale: fallimento - CIPI 22 dicembre 1982;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1984: dal 20 luglio 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge 301; ultima proroga.

16) *S.p.a. Photolabor*, con sede in Napoli e stabilimento di direzione e laboratorio di Napoli:
periodo: dal 26 agosto 1985 al 23 febbraio 1986;
causale: fallimento - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985: dal 27 settembre 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge 301; ultima proroga.

17) *S.p.a. Sassonia*, con sede in Salerno (Salerno) e stabilimento di Salerno:
periodo: dal 20 gennaio 1986 al 20 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 28 maggio 1983: dal 24 gennaio 1983;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Cartotecnica Meridionale*, con sede in Napoli (Napoli) e stabilimento di Napoli:
periodo: dal 7 ottobre 1985 al 6 gennaio 1986;
causale: fallimento - CIPI 26 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 7 giugno 1983: dal 10 gennaio 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge 301.

19) *S.p.a. Cartotecnica Meridionale*, con sede in Napoli (Napoli) e stabilimento di Napoli:
periodo: dal 7 gennaio 1986 al 29 giugno 1986;
causale: fallimento - CIPI 26 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 7 giugno 1983: dal 10 gennaio 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge 301.

20) *S.p.a. Worldskin*, con sede in San Vitaliano (Napoli) e stabilimento di San Vitaliano (Napoli):
periodo: dal 30 settembre 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: fallimento - CIPI 23 settembre 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 4 aprile 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge 301.

21) *S.p.a. Merloni elettrodomestici (ex Gela)*, con sede in Acerra (Napoli) e stabilimento di Acerra (Napoli):
periodo: dal 25 novembre 1985 al 25 maggio 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1986: dal 20 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

22) *S.r.l. I.R.C.A.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:
periodo: dal 9 dicembre 1985 all'8 giugno 1986;
causale: fallimento - CIPI 30 novembre 1983;
primo decreto ministeriale 23 dicembre 1983: dal 15 novembre 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301.

23) *S.r.l. C.O.CER - Cooperativa Operai Ceramisti*, con sede in Telese (Benevento) e stabilimento di Telese (Benevento):
periodo: dal 9 dicembre 1985 all'8 giugno 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1983: dal 13 dicembre 1982;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. Precast Italia*, con sede in S. Angelo in Formis (Caserta) e stabilimento di S. Angelo in Formis (Caserta):
periodo: dal 26 maggio 1985 al 23 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1983: dal 25 novembre 1982;
pagamento diretto: si.

25) *S.r.l. O.M.A. Officine meccaniche aurunche*, con sede in Scauri di Minturno (Latina), e stabilimento di Sessa Aurunca (Caserta):
periodo: dall'8 settembre 1985 al 9 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984: dal 7 marzo 1983;
pagamento diretto: si.

26) *S.r.l. Plastlight*, con sede in Napoli e stabilimento di Piazzolla di Nola (Napoli):
periodo: dal 14 luglio 1986 al 12 ottobre 1986;
causale: fallimento - CIPI 30 novembre 1983;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1983: dal 18 luglio 1983;
pagamento diretto: si;
Art. 2 della legge n. 301.

27) *S.p.a. Velia*, con sede in Casalvelino Scalo (Salerno) e stabilimento di Casalvelino Scalo (Salerno):
periodo: dal 1° giugno 1985 al 1° dicembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dal 1° giugno 1985;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. Velia*, con sede in Casalvelino Scalo (Salerno) e stabilimento di Casalvelino Scalo (Salerno):
periodo: dal 2 dicembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dal 1° giugno 1985;
pagamento diretto: si.

29) *Colonnese Aniello*, con sede in Pontecagnano (Salerno) e stabilimento di Pontecagnano (Salerno):
periodo: dal 7 aprile 1986 al 5 ottobre 1986;
causale: fallimento - CIPI 22 dicembre 1983;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dall'11 aprile 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301.

30) *S.p.a. Domenico Russo & Figli*, con sede in Benevento e stabilimento di Benevento:
periodo: dal 14 aprile 1986 al 19 ottobre 1986;
causale: Crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 17 ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

31) *S.r.l. Fama*, con sede in Castel San Giorgio (Salerno) e stabilimento di Castel San Giorgio (Salerno):
periodo: dal 17 marzo 1986 al 21 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 20 settembre 1983;
pagamento diretto: si.

32) *S.r.l. Confezioni del Tirreno*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:
periodo: dal 29 luglio 1985 al 27 ottobre 1985;
causale: fallimento - CIPI 19 giugno 1985;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 26 ottobre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301.

33) *S.r.l. Selleria tappezzeria Partenope*, con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli) e stabilimento di Pomigliano d'Arco (Napoli):
periodo: dal 2 marzo 1986 al 1° giugno 1986;
causale: fallimento - CIPI 9 febbraio 1984;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 27 novembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301.

34) *S.p.a. F.I.P.A. Fab. Italiana parati e affini*, con sede in S. Marco Evangelista (Caserta) e stabilimento di S. Marco Evangelista (Caserta):
periodo: dall'11 marzo 1985 al 9 settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985: dall'11 marzo 1983;
pagamento diretto: si.

35) *S.p.a. F.I.P.A. Fab. Italiana parati e affini*, con sede in S. Marco Evangelista (Caserta) e stabilimento di S. Marco Evangelista (Caserta):
periodo: dal 10 settembre 1985 al 9 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985: dall'11 marzo 1983;
pagamento diretto: si.

36) *S.p.a. Implafan*, con sede in Cercola (Napoli) e stabilimento di Cercola (Napoli):
periodo: dal 28 ottobre 1985 al 27 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1984: dal 31 ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

37) *S.p.a. Implafan*, con sede in Cercola (Napoli) e stabilimento di Cercola (Napoli):
periodo: dal 28 aprile 1986 al 26 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1984: dal 31 ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

38) *S.r.l. Figli di Gennaro Malasomma*, con sede in San Pietro a Patierno (Salerno) e stabilimento di San Pietro a Patierno (Salerno):
periodo: dall'11 maggio 1986 al 9 novembre 1986;
causale: fallimento - CIPI 22 marzo 1984;
primo decreto ministeriale 25 aprile 1984: dal 1° ottobre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301.

39) *S.p.a. Vepi Sud*, con sede in Baiano (Avellino) e stabilimento di Baiano (Avellino):
periodo: dal 3 marzo 1986 al 1° giugno 1986;
causale: fallimento - CIPI 9 febbraio 1984;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 5 settembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301.

40) *S.n.c. Pastificio Afeltra dei f.lli Moccia*, con sede in Gragnano (Napoli) e stabilimento di Gragnano (Napoli):
periodo: dal 29 aprile 1985 al 27 ottobre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 1° maggio 1983;
pagamento diretto: si.

41) *S.p.a. Magrini meridionale*, con sede in Casavatore (Napoli) e stabilimento di Casavatore (Napoli):
periodo: dal 17 marzo 1986 al 14 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 16 settembre 1983;
pagamento diretto: si.

42) *S.r.l. SPA.ME.CON. Forniture civili e militari*, con sede in Nola (Napoli) e stabilimento di Nola (Napoli):
periodo: dal 31 marzo 1986 al 28 settembre 1986;
causale: fallimento - CIPI 3 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984: dal 1° aprile 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301.

43) *S.r.l. Didalf*, con sede in Sarno (Salerno) e stabilimento di Sarno (Salerno):
periodo: dal 18 agosto 1985 al 16 febbraio 1986;
causale: fallimento - CIPI 11 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 1° gennaio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301.

44) *S.a.s. Penna Antonio & Figli*, con sede in Mercato San Severino (Benevento) e stabilimento di Mercato San Severino (Salerno):
periodo: dal 21 aprile 1985 al 21 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 24 aprile 1984;
pagamento diretto: si.

45) *S.p.a. Irrigazione Italia*, con sede in Teano (Caserta) e stabilimento di Teano (Caserta):
periodo: dal 22 luglio 1985 al 19 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 23 aprile 1984;
pagamento diretto: si.

46) *S.p.a. Irrigazione Italia*, con sede in Teano (Caserta) e stabilimento di Teano (Caserta):
periodo: dal 20 gennaio 1986 al 20 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 23 aprile 1984;
pagamento diretto: si.

47) *S.p.a. Duerre sud*, con sede in Caserta e stabilimento di Casapulla (Caserta):
periodo: dal 2 dicembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1985: dal 7 marzo 1984;
pagamento diretto: si.

48) *S.p.a. Alucasa già Alsco Malugani Sud*, con sede in Casavatore (Napoli) e stabilimento di Casavatore (Napoli):
periodo: dal 21 aprile 1986 al 20 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1985: dal 23 luglio 1984;
pagamento diretto: si.

49) *S.r.l. C.M.M. - Costruzione minuterie metalliche*, con sede in Serino (Avellino) e stabilimento di Serino (Avellino):
periodo: dal 3 marzo 1986 al 31 agosto 1986;
causale: fallimento - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1985: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301.

50) *S.p.a. Europrofili*, con sede in Casalnuovo (Napoli) e stabilimento di Casalnuovo (Napoli):
periodo: dal 1° aprile 1986 al 29 giugno 1986;
causale: fallimento - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301.

51) *S.r.l. SITEL.CO.*, con sede in Genova e stabilimento di Cantieri di Genova (Genova) e Unità produttiva di Bagnoli (Napoli):
periodo: dal 4 novembre 1985 al 2 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 25 marzo 1986: dal 31 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

52) *S.r.l. Cooperativa A.S.A.*, con sede in Pignataro Maggiore (Caserta) e stabilimento di Pignataro Maggiore (Caserta):
periodo: dal 24 dicembre 1985 al 23 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1985: dal 21 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

53) *S.r.l. Rendelin*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:
periodo: dal 10 febbraio 1986 al 10 agosto 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dal 10 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

54) *Senatore Giorgio*, con sede in Ercolano (Napoli) e stabilimento di Ercolano (Napoli):
periodo: dal 5 agosto 1985 al 2 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
prima concessione: dal 4 febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

55) *S.r.l. Coop. Raffaello*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli Porto:
periodo: dal 2 settembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 1° settembre 1984;
pagamento diretto: si.

56) *S.r.l. Coop. Raffaello*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli Porto:
periodo: dal 3 marzo 1986 al 31 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 1° settembre 1984;
pagamento diretto: si.

57) *S.r.l. Cooperativa La Sorgente*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli Porto:
periodo: dal 2 settembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 1° settembre 1984;
pagamento diretto: si.

58) *S.r.l. Cooperativa La Sorgente*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli Porto:
periodo: dal 3 marzo 1986 al 31 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 1° settembre 1984;
pagamento diretto: si.

59) *S.p.a. Sipel*, con sede in Serino (Avellino) e stabilimento di Serino (Avellino):
periodo: dal 24 febbraio 1986 al 25 maggio 1986;
causale: fallimento - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 27 novembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301.

60) *S.r.l. Davide Morlicchio*, con sede in Scafati (Salerno) e stabilimento di Scafati (Salerno):
periodo: dal 2 maggio 1985 al 4 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dal 2 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

61) *S.r.l. Davide Morlicchio*, con sede in Scafati (Salerno) e stabilimento di Scafati (Salerno):
periodo: dal 5 novembre 1985 al 2 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dal 2 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

62) *S.r.l. Ace telecomunicazioni*, con sede in Casagiove (Caserta) e stabilimento di Casagiove (Caserta):
periodo: dal 16 febbraio 1986 all'11 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 13 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

63) *S.p.a. Ind. cantieri metallurgici italiani*, con sede in Napoli e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli):
periodo: dal 3 marzo 1986 al 31 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

64) *S.p.a. Buscetto Gaetano*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno):
periodo: dal 10 febbraio 1986 all'11 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 21 gennaio 1986: dal 13 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

65) *S.r.l. Sicet - Soc. it. costr. elem. per telecomunicazioni*, con sede in Casagiove (Caserta) e stabilimento di S. Nicola la Strada (Caserta):
periodo: dal 20 gennaio 1986 al 20 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 21 gennaio 1986: dal 22 aprile 1985;
pagamento diretto: si.

66) *S.p.a. C.T.M. Ora alfacavi*, con sede in Battipaglia (Salerno) e stabilimento di Battipaglia (Salerno):
periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si.

67) *S.r.l. B.B. Sud*, con sede in Baiano (Avellino) e stabilimento di Baiano (Avellino):
periodo: dal 27 aprile 1986 al 27 luglio 1986;
causale: fallimento - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 21 gennaio 1985: dal 29 aprile 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301.

68) *S.p.a. Soplast - Laminati plastici meridionali*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli):
periodo: dal 31 marzo 1986 al 28 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1986: dal 30 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

69) *S.p.a. Nevano*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli):
periodo: dal 2 settembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

70) *S.p.a. Nevano*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli):
periodo: dal 3 marzo 1986 al 31 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

71) *S.n.c. F.lli Alfonso e Raffaele Del Pezzo*, con sede in Angri (Salerno) e stabilimento di Angri (Salerno):
periodo: dal 7 ottobre 1985 al 6 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dal 7 ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

72) *S.n.c. F.lli Alfonso e Raffaele Del Pezzo*, con sede in Angri (Salerno) e stabilimento di Angri (Salerno):
periodo: dal 7 aprile 1986 al 5 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dal 7 ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

73) *S.n.c. Arredamenti Ladir*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno:
periodo: dall'11 novembre 1985 all'11 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dall'11 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

74) *S.r.l. Calzaturificio Tirreno* con sede in Cava dei Tirreni (Salerno) e stabilimento di Cava dei Tirreni (Salerno):
periodo: dal 15 ottobre 1985 al 13 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dal 15 ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

75) *S.r.l. Calzaturificio Tirreno*, con sede in Cava dei Tirreni (Salerno) e stabilimento di Cava dei Tirreni (Salerno):
periodo: dal 14 aprile 1986 al 12 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dal 15 ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

76) *S.a.s. Calzaturificio Genchi*, con sede in Grumo Nevano (Napoli) e stabilimento di Grumo Nevano (Napoli):
periodo: dal 1° luglio 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si.

77) *S.r.l. Ghibli*, con sede in S. Anastasia (Napoli) e stabilimento di S. Anastasia (Napoli):
periodo: dal 27 gennaio 1986 al 27 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dal 27 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

78) *S.p.a. Franco Vergona*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:
periodo: dal 7 ottobre 1985 al 6 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dal 7 ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

79) *S.p.a. Franco Vergona*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:
periodo: dal 7 aprile 1986 al 3 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dal 7 ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

80) *S.p.a. Expand Italia*, con sede in Marcianise (Caserta) e stabilimento di Marcianise (Caserta):
periodo: dal 1° dicembre 1985 al 1° giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dal 1° dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

81) *S.p.a. Corderia napoletana*, con sede in S. Anastasia (Napoli) e stabilimento di S. Anastasia (Napoli):
periodo: dal 2 aprile 1985 al 29 settembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985: dal 1° aprile 1984;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicate:

1) *S.p.a. Fiamm - Componenti accessori*, con sede in Vicenza e stabilimento in Montecchio Maggiore (Vicenza):
periodo: dal 13 gennaio 1986 al 13 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 12 ottobre 1984: dal 16 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a Sanremo moda uomo*, con sede e stabilimento in Caerano di San Marco (Treviso):
periodo: dal 20 maggio 1985 al 17 novembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Sanremo moda uomo*, con sede e stabilimento in Caerano di San Marco (Treviso):
periodo: dal 18 novembre 1985 al 18 maggio 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Veneziana vetro*, con sede e stabilimento in Porto Marghera (Venezia):
periodo: dal 28 ottobre 1985 al 27 aprile 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
pagamento diretto: no.

5) *S.r.l. Lavorazione calzature Martini*, con sede e stabilimento in San Giovanni Lupatoto (Verona):
periodo: dal 2 settembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 4 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Calzaturificio Maria Pia Italia*, con sede legale in Cavaion Veronese (Verona) e stabilimenti in Cavaion Veronese e Bussolengo (Verona):
periodo: dal 24 marzo 1986 al 21 settembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 23 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Alucentro (divisione dell'Alusuisse Italia S.p.a.)*, con sede legale in Milano e stabilimeno in Porto Marghera (Venezia):
periodo: dal 27 gennaio 1986 al 2 agosto 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 17 dicembre 1983: dal 1° agosto 1983;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Medoacus già Vedove Antonio*, con sede e stabilimento in Carpenè S. Nazario (Vicenza), fallita in data 30 marzo 1985:
periodo: dal 23 dicembre 1985 al 23 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1984: dal 28 marzo 1983;
pagamento diretto: si;
Art. 2 della legge 301/79 e succ. pror.

9) *S.p.a. Galtarossa Padova*, con stabilimento in Padova:
periodo: dal 28 gennaio 1985 al 28 aprile 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1985: dal 30 aprile 1984;
pagamento diretto: si.

10) *S.n.c. Industrie Tancredi e C.*, con sede e stabilimento in Fellette di Romano d'Ezzelino (Vicenza):
periodo: dal 25 novembre 1985 al 26 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 9 luglio 1985: dal 28 maggio 1984,
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 snell. proc. CIGS.

11 *S.p.a. Riello Macchine Utensili*, con sede legale e stabilimento in Minerbe (Verona):
periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1983: dal 1° luglio 1982;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Caser Sedico*, con sede legale in Milano e stabilimento ed uffici di Sedico (Belluno), fallita in data 25 luglio 1985:
periodo: dal 21 gennaio 1986 al 27 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1985: dal 30 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge 301/79 e succ. pror.

13) *S.p.a. Emerson Electronics* (per i soli centri di assistenza tecnica di Torino e Genova):
periodo: dal 7 ottobre 1985 al 5 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986 e 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1982: dal 10 ottobre 1981;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Costruzioni riparazioni navali Antonini*, con sede in La Spezia:
periodo: dal 20 gennaio 1986 al 20 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 21 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

15) *S.r.l. Ulysses*, con sede in Verona e stabilimento in Carasco (Genova):
periodo: dal 4 novembre 1985 al 4 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 5 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

16) *S.r.l. Ulysses*, con sede in Verona e stabilimento in Carasco (Genova):
periodo: dal 5 maggio 1986 al 3 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 5 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati:

1) Area di Gioia Tauro (Reggio Calabria) - Lavoratori dipendenti dal Consorzio Co.Gi.Tau. operante per il completamento dei lavori relativi al porto, resisi disponibili dal 1° agosto 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:
proroga da diciotto a ventiquattro mesi;
delibera CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1985.

2) Area di Gioia Tauro (Reggio Calabria) - Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per i lavori relativi al completamento del porto, sospesi dal 21 dicembre 1981 od entro tre mesi dalla predetta data:
proroga da quarantotto a cinquantaquattro mesi;
delibera CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1982.

3) Area di Gioia Tauro (Reggio Calabria) - Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al porto, sospesi dal 1° settembre 1981 od entro tre mesi dalla predetta data:
proroga da cinquantuno a cinquantasette mesi;
delibera CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1982.

4) Area comune di Scanzano Jonico (Matera) - Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei lavori di cui al progetto speciale 14/8815 relativi alla costruzione della rete di distribuzione della zona alta di Metaponto invasata alla diga di Monte Cotugno, condotta Sinni, resisi disponibili dal 7 gennaio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:
proroga da dodici a quindici mesi;
delibera CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986.

5) Area comune di Scanzano Jonico (Matera) - Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella costruzione della rete di distribuzione della zona alta di Metaponto invasata alla diga di Monte Cotugno, condotta Sinni, di cui al progetto speciale 14/8815 a suo tempo predisposta dalla Casmez, sospesi dal 27 febbraio 1984 o entro nove mesi dalla predetta data:
proroga da ventuno a ventiquattro mesi;
delibera CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1985.

6) Crisi occupazionale area provinciale di Potenza - Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali impegnate nella costruzione del nuovo itinerario stradale S.S. 93 Melfi-Potenza, 5° lotto, 1° stralcio, resisi disponibili dal 19 ottobre 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data:
proroga da nove a dodici mesi;
delibera CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1985.

7) Crisi occupazionale area comuni di Noepoli e Senise (Potenza) - Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nei lavori concernenti la costruzione della traversa sul fiume Sarmento e derivazione delle acque nell'invaso di Monte Cotugno, progetto PS14/92, resisi disponibili dal 29 gennaio 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:
proroga da dodici a quindici mesi;
delibera CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986.

8) Crisi occupazionale area comune di Fiumesanto (Sassari) - Lavoratori dipendenti dall'azienda Dipenta impegnata nel completamento dei lavori 1° e 2° gruppo della termocentrale Enel, sospesi dal 30 dicembre 1984 od entro sei mesi dalla predetta data:
proroga da dodici a quindici mesi;
delibera CIPI 22 febbraio 1985;
primo decreto ministeriale 9 aprile 1985.

9) Area comune di Porto Vesme (Cagliari) - Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti per il completamento dei lavori relativi al terzo gruppo della centrale termoelettrica Enel, sospesi dal 1° marzo 1985 o entro 12 mesi dalla predetta data:
proroga da dodici a quindici mesi;
delibera CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 7 dicembre 1985.

10) Area industriale di Porto Vesme (Cagliari) - Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di completamento del Polo Zinco presso la SAMIM S.p.a., resisi disponibili dal 1° ottobre 1984 od entro sei mesi dalla predetta data:
proroga da quindici a diciotto mesi;
delibera CIPI 18 gennaio 1985;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985.

11) Area industriale di Porto Vesme (Cagliari) - Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di completamento del Polo Zinco e del Polo Piombo, resisi disponibili dal 1° aprile 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:
proroga da nove a dodici mesi;
delibera CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 7 dicembre 1985.

12) Area comune di Pace del Mela (Messina) - Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaerie del Tirreno, sospesi dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978;
proroga da novanta a novantatre mesi;
delibera CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1979.

13) Crisi occupazionale area comune di Acerra (Napoli) - Lavoratori dipendenti da aziende operanti nella predetta area per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 1° aprile 1979 od entro tre mesi dalla predetta data:
proroga da ottantasette a novanta mesi;
delibera CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 26 giugno 1979.

14) Crisi occupazionale area comune di Napoli - Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nella realizzazione del 1° e 2° lotto del nuovo Palazzo di Giustizia della città di Napoli, nell'ambito del centro direzionale opere finanziate dal Ministero dei lavori pubblici attraverso la legge n. 309/57, n. 285/63 e n. 1194/70 ed inoltre attraverso la legge finanziaria n. 283/78, resisi disponibili dal 16 settembre 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:
concessione primi sei mesi;
delibera CIPI 8 maggio 1986.

15) Crisi occupazionale area comune di Napoli - Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nella realizzazione del 1° e 2° lotto del nuovo Palazzo di Giustizia della città di Napoli, nell'ambito del centro direzionale opere finanziate dal Ministero dei lavori pubblici attraverso la legge n. 309/57, n. 285/63 e n. 1194/70 ed inoltre attraverso la legge finanziaria n. 283/78, resisi disponibili dal 16 settembre 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:
proroga da sei a nove mesi;
delibera CIPI 8 maggio 1986.

16) Area industriale Napoli-Bagnoli - Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella ristrutturazione dello stabilimento Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli, sospesi dal 3 settembre 1984 od entro sei mesi dalla predetta data:
proroga da diciotto a ventiquattro mesi;
delibera CIPI 25 gennaio 1985;
primo decreto ministeriale 9 aprile 1985.

17) Crisi occupazionale area comune di Napoli-Bagnoli - Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali nella ristrutturazione dello stabilimento S.p.a. Nuova Italsider di Napoli-Bagnoli, sospesi dal 10 giugno 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:
proroga da nove a quindici mesi;
delibera CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

18) Crisi occupazionale area comuni di S. Marina, S. Giovanni a Piro, Roccagloriosa e Celle di Bulgheria (Salerno) - Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella costruzione della strada a scorrimento veloce in variante alla SS 18 per il miglioramento delle comunicazioni principali del Cilento - tronco tra la stazione di Vallo della Lucania e Policastro Bussentino 4° lotto - tratto svincolo di Centola e svincolo di Policastro Bussentino progetto 5315, resisi disponibili dal 5 agosto 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:
concessione primi sei mesi;
delibera CIPI 29 maggio 1986.

19) Crisi occupazionale area comuni di S. Marina, S. Giovanni a Piro, Roccagloriosa e Celle di Bulgheria (Salerno) - Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella costruzione della strada a scorrimento veloce in variante alla SS 18 per il miglioramento delle comunicazioni principali del Cilento - tronco tra la stazione di Vallo della Lucania e Policastro Bussentino - 4° lotto - tratto svincolo di Centola e svincolo di Policastro Bussentino progetto 5315, resisi disponibili dal 5 agosto 1985 ed entro dodici mesi dalla predetta data:
proroga da sei a dodici mesi;
delibera CIPI 29 maggio 1986.

20) Area comuni di Castellammare di Stabia e Gragnano (Napoli) - Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei lavori di realizzazione della variante esterna di Castellamare di Stabia, SS 145 1° lotto primo stralcio, sospesi dal 1° agosto 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:
concessione primi sei mesi;
delibera CIPI 29 maggio 1986.

21) Crisi occupazionale area del Porto Canale (Zona Giorgino) insistente nel territorio del comune di Cagliari - Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nei lavori di ultimazione del primo lotto del porto industriale di Cagliari progetto speciale ex CASMEZ n. 1, lavoratori sospesi dal 26 novembre 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:
concessione primi sei mesi;
delibera CIPI 29 maggio 1986.

22) Area di Ragusa - Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nell'ultimazione dei lavori negli stabilimenti petrolchimici Anic, sospesi dall'11 maggio 1982 od entro tre mesi dalla predetta data:
proroga da quarantacinque a cinquantuno mesi;
delibera CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 11 agosto 1982.

23) Area industriale di Ragusa - Lavoratori dipendenti da imprese operanti nei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Anic, resisi disponibili dal 15 dicembre 1977 od entro tre mesi dalla predetta data:
proroga da novantatre a novantanove mesi;
delibera CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1978.

24) Area industriale di Gela (Caltanissetta) - Lavoratori dipendenti da imprese operanti in lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti Anic, resisi disponibili dal 15 dicembre 1977 od entro tre mesi dalla predetta data:
proroga da novantatre a novantanove mesi;
delibera CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

86A7390

Riduzione delle aliquote contributive previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri.

Con decreto ministeriale 23 settembre 1986, avente decorrenza dal 1° gennaio 1986, le aliquote contributive previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia, per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri, sono ridotte del 50 per cento.

86A7421

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di dispositivo pirotecnico

Con decreto ministeriale n. 559/C. 3810.XVJ in data 7 maggio 1985, il dispositivo denominato iniziatore pirotecnico I.F.O.C. prodotto dalla Società aerospaziale di Les Mureaux (Francia), ed importato dalla società Snia BPD è riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella categoria terza dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del citato testo unico.

86A7344

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Breganze e di Sandrigo

Con decreto 30 luglio 1986, n. 1797, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno segnato nel catasto del comune di Breganze (Vicenza) al foglio n. 17, mappali 53½; 91½: 92½; e del comune di Sandrigo (Vicenza) al foglio n. 4, mappali 1½, 2½, 11½, 11⅓, di complessivi mq 1820, ed indicato nella dimostrazione di frazionamento con allegati estratti di mappa rilasciati il 14 dicembre 1982, dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza che fanno parte integrante del citato decreto.

86A7338

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Ostellato

Con decreto in data 15 luglio 1986, n. 7432, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato un terreno di Ha 1.55.60 riportato nel catasto del comune di Ostellato al foglio 71, mappali 1 e 161.

86A7308

MINISTERO DEL TESORO

Modificazione allo statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma

Con decreto ministeriale 4 settembre 1986 è stata approvata la modifica dell'art. 6 dello statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, istituto di diritto pubblico, con sede in Roma.

86A7341

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Ravenna

Con decreto ministeriale 4 settembre 1986 è stato approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Ravenna, con sede in Ravenna.

86A7342

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Savigliano

Con decreto ministeriale 1° settembre 1986 è stato approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Savigliano, con sede in Savigliano.

86A7192

MINISTERO DEL TESORO

N. 184

Corso dei cambi del 24 settembre 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1410,750	1410,750	1410,40	1410,750	1410,75	1410,67	1410,600	1410,750	1410,750	1410,75
Marco germanico	690,650	690,650	691,40	690,650	690,65	690,75	690,650	690,650	690,650	690,65
Franco francese	210,880	210,880	211,06	210,880	210,88	210,87	210,870	210,880	210,880	210,88
Fiorino olandese	611,300	611,300	611,80	611,300	611,30	611,25	611,200	611,300	611,300	611,30
Franco belga	33,350	33,350	33,35	33,350	33,35	33,34	33,349	33,350	33,350	33,35
Lira sterlina	2044,500	2044,500	2045 —	2044,500	2044,50	2044,60	2044,700	2044,500	2044,500	2044,50
Lira irlandese	1894,500	1894,500	1897 —	1894,500	1894,50	1895,50	1896,500	1894,500	1894,500	—
Corona danese	183,080	183,080	183,10	183,080	183,08	183,07	183,070	183,080	183,080	183,08
Dracma	10,400	10,400	10,38	10,400	—	—	10,399	10,400	10,400	—
E.C.U.	1445,400	1445,400	1445,98	1445,400	1445,40	1445,70	1446 —	1445,400	1445,400	1445,40
Dollaro canadese	1017,600	1017,600	1017 —	1017,600	1017,60	1017,30	1017 —	1017,600	1017,600	1017,60
Yen giapponese	9,147	9,147	9,15	9,147	9,147	9,14	9,144	9,147	9,147	9,14
Franco svizzero	853,500	853,500	853,75	853,500	853,50	853,27	853,050	853,500	853,500	853,50
Scellino austriaco	98,240	98,240	98,27	98,240	98,24	98,24	98,240	98,240	98,240	98,24
Corona norvegese	191,120	191,120	191,25	191,120	191,12	191,13	191,150	191,120	191,120	191,12
Corona svedese	203,750	203,750	204 —	203,750	203,75	203,73	203,710	203,750	203,750	203,75
FIM	286,600	286,600	286,25	286,600	286,60	286,67	286,750	286,600	286,600	—
Escudo portoghese	9,550	9,550	9,55	9,550	9,55	9,54	9,530	9,550	9,550	9,55
Peseta spagnola	10,507	10,507	10,53	10,507	10,507	10,50	10,510	10,507	10,507	10,50
Dollaro australiano	890,500	890,500	890 —	890,500	890,50	890,25	890 —	890,500	890,500	890,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 settembre 1986

Dollaro USA	1410,675	Lira irlandese	1895,500	Scellino austriaco	98,240
Marco germanico	690,650	Corona danese	183,075	Corona norvegese	191,135
Franco francese	210,875	Dracma	10,399	Corona svedese	203,730
Fiorino olandese	611,250	E.C.U.	1445,700	FIM	286,675
Franco belga	33,349	Dollaro canadese	1017,300	Escudo portoghese	9,540
Lira sterlina	2044,600	Yen giapponese	9,145	Peseta spagnola	10,508
		Franco svizzero	853,275	Dollaro australiano	890,250

Media dei titoli del 24 settembre 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	88,250
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	96,325
» 9% » » 1975-90	96,750
» 9% » » 1976-91	102,400
» 10% » » 1977-92	102,100
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,800
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,500
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	93,100
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,500
» » » » EFIM 1-8-1988	101,300
» » » » 1-10-1982/86	100,100
» » » » 1-10-1983/86	99,925
» » » » 1-11-1982/86	100,050
» » » » 1-12-1982/86	100,400
» » » » 1- 1-1983/87	100,700
» » » » 1- 2-1983/87	100,825
» » » » 1- 3-1983/87	101,075
» » » » 1- 4-1983/87	101,250
» » » » 1- 5-1983/87	101,375
» » » » 1- 6-1983/87	101,450
» » » » 1-11-1983/87	102,100
» » » » 1-12-1983/87	101,275
» » » » 1- 1-1984/88	100,975
» » » » 1- 2-1984/88	101,050
» » » » 1- 3-1984/88	100,800
» » » » 1- 4-1984/88	100,725
» » » » 1- 5-1984/88	100,650
» » » » 1- 6-1984/88	101,025
» » » » 1- 7-1983/88	102,150
» » » » 1- 8-1983/88	102,050
» » » » 1- 9-1983/88	102,150
» » » » 1-10-1983/88	101,950
» » » » 1- 7-1990	99,175
» » » » 1- 8-1990	99,500
» » » » 1- 9-1990	99,600
» » » » 1-10-1990	99,400
» » » » 1-11-1990	99,375
» » » » 1-11-1983/90	104,050
» » » » 1-12-1983/90	104,300
» » » » 18-12-1990	99,350
» » » » 1- 1-1984/91	103,800
» » » » 17- 1-1991	99,275
» » » » 1- 2-1984/91	103,700
» » » » 18- 2-1991	99,275
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1984/91	102,175
» » » » 1- 4-1984/91	102,175
» » » » 1- 5-1984/91	101,950
» » » » 1- 6-1984/91	101,950
» » » » 1- 7-1984/91	100,875
» » » » 1- 8-1984/91	100,975
» » » » 1- 9-1984/91	101,075
» » » » 1-10-1984/91	101,100
» » » » 1-11-1984/91	100,900
» » » » 1-12-1984/91	100,350
» » » » 1- 1-1992	100,925
» » » » 1- 2-1992	100,200
» » » » 1- 2-1995	101,050
» » » » 1- 3-1995	99,400
» » » » 1- 4-1995	99,850
» » » » 1- 5-1995	100,025
» » » » 1- 6-1995	100,050
» » » » 1- 7-1995	100,350
» » » » 1- 8-1995	100 —
» » » » 1- 9-1995	99,975
Buoni Tesoro Pol. 13,50% 1-10-1986	99,975
» » » 12,50% 1- 1-1987	100,350
» » » 12 % 1- 2-1988	102,850
» » » 12,50% 1- 2-1988	104,050
» » » 12 % 1- 3-1988	104,400
» » » 12,25% 1- 5-1988	103,750
» » » 12,50% 1- 7-1988	104,400
» » » 12,50% 1-10-1988	104,150
» » » 12,50% 1-11-1988	104,550
» » » 12,50% 1-1-1989	104,750
» » » 12,50% 1-2-1989	104,850
» » » 12,50% 1-3-1989	105,250
» » » 12,50% 1-1-1990	106,775
» » » 12,50% 1-2-1990	106,925
» » » 12,50% 1-3-1990	107,375
» » » 12,50% 1-3-1991	108,500
» » Nov. 12 % 1-10-1987	102,200
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	111,875
» » » » 22-11-1982/89 13%	111,250
» » » » 1983/90 11,50%	109,700
» » » » 1984/91 11,25%	109,750
» » » » 1984/92 10,50%	109,500
» » » » 1985/93 9,60%	105,750
» » » » 1985/93 9,75%	106,375
» » » » 1985/93 9%	104,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M24096

MINISTERO DEL TESORO

N. 185

Corso dei cambi del 25 settembre 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1416,250	1416,250	1416,05	1416,250	1416,25	1416,43	1416,610	1416,250	1416,250	1416,25
Marco germanico	691,100	691,100	691,60	691,100	691,10	691,10	691,100	691,100	691,100	691,10
Franco francese	211 —	211 —	211,08	211 —	211 —	211 —	211 —	211 —	211 —	211 —
Fiorino olandese	611,700	611,700	611,75	611,700	611,70	611,67	611,650	611,700	611,700	611,70
Franco belga	33,374	33,374	33,38	33,374	33,374	33,37	33,374	33,374	33,374	33,37
Lira sterlina	2048,400	2048,400	2049 —	2048,400	2048,40	2047,70	2047 —	2048,400	2048,400	2048,40
Lira irlandese	1898 —	1898 —	1898 —	1898 —	1898 —	1898,20	1898,400	1898 —	1898 —	—
Corona danese	182,960	182,960	183,05	182,960	182,96	182,98	183 —	182,960	182,960	182,96
Dracma	10,400	10,400	10,38	10,400	—	—	10,410	10,400	10,400	—
E.C.U.	1447,310	1447,310	1446,50	1447,310	1447,31	1447,20	1447,100	1447,310	1447,310	1447,31
Dollaro canadese	1019,500	1019,500	1019 —	1019,500	1019,50	1019,80	1020,100	1019,500	1019,500	1019,31
Yen giapponese	9,165	9,165	9,16	9,165	9,165	9,16	9,157	9,165	9,165	9,16
Franco svizzero	852,800	852,800	852,25	852,800	852,80	852,90	853 —	852,800	852,800	852,80
Scellino austriaco	98,305	98,305	98,27	98,305	98,305	98,30	98,300	98,305	98,305	98,30
Corona norvegese	191,130	191,130	191,25	191,130	191,13	191,37	191,610	191,130	191,130	191,13
Corona svedese	204,090	204,090	203,80	204,090	204,09	204,09	204,100	204,090	204,090	204,09
FIM	286,950	286,950	286,75	286,950	286,95	286,85	286,750	286,950	286,950	—
Escudo portoghese	9,590	9,590	9,55	9,590	9,59	9,58	9,570	9,590	9,590	9,59
Peseta spagnola	10,501	10,501	10,51	10,501	10,501	10,50	10,502	10,501	10,501	10,50
Dollaro australiano	892 —	892 —	892 —	892 —	892 —	892 —	892 —	892 —	892 —	892 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 settembre 1986

Dollaro USA	1416,430	Lira irlandese	1898,200	Scellino austriaco	98,302
Marco germanico	691,100	Corona danese	182,980	Corona norvegese	191,370
Franco francese	211 —	Dracma	10,405	Corona svedese	204,095
Fiorino olandese	611,675	E.C.U.	1447,200	FIM	286,850
Franco belga	33,374	Dollaro canadese	1019,800	Escudo portoghese	9,580
Lira sterlina	2047,700	Yen giapponese	9,161	Peseta spagnola	10,501
		Franco svizzero	852,900	Dollaro australiano	892 —

Media dei titoli del 25 settembre 1986

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	88,250
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	96,325
» 9% » » 1975-90	96,750
» 9% » » 1976-91	102,400
» 10% » » 1977-92	102,100
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,800
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,500
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	93,100
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,500
» » » » EFIM 1-8-1988	101,300
» » » » 1-10-1982/86	100,100
» » » » 1-10-1983/86	99,925
» » » » 1-11-1982/86	100,050
» » » » 1-12-1982/86	100,350
» » » » 1- 1-1983/87	100,600
» » » » 1- 2-1983/87	100,825
» » » » 1- 3-1983/87	100,900
» » » » 1- 4-1983/87	101,250
» » » » 1- 5-1983/87	101,250
» » » » 1- 6-1983/87	101,350
» » » » 1-11-1983/87	101,050
» » » » 1-12-1983/87	101,325
» » » » 1- 1-1984/88	101,675
» » » » 1- 2-1984/88	101,025
» » » » 1- 3-1984/88	100,800
» » » » 1- 4-1984/88	100,500
» » » » 1- 5-1984/88	100,500
» » » » 1- 6-1984/88	101,275
» » » » 1- 7-1983/88	101,950
» » » » 1- 8-1983/88	101,900
» » » » 1- 9-1983/88	102 —
» » » » 1-10-1983/88	102 —
» » » » 1- 7-1990	99,050
» » » » 1- 8-1990	99,325
» » » » 1- 9-1990	99,450
» » » » 1-10-1990	99,550
» » » » 1-11-1990	99,350
» » » » 1-11-1983/90	103,950
» » » » 1-12-1983/90	104,350
» » » » 18-12-1990	99,350
» » » » 1- 1-1984/91	103,750
» » » » 17- 1-1991	99,300
» » » » 1- 2-1984/91	103,650
» » » » 18- 2-1991	99,200

Titolo	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1984/91	102,075
» » » » 1- 4-1984/91	102,075
» » » » 1- 5-1984/91	101,875
» » » » 1- 6-1984/91	101,800
» » » » 1- 7-1984/91	100,700
» » » » 1- 8-1984/91	100,950
» » » » 1- 9-1984/91	100,950
» » » » 1-10-1984/91	101,025
» » » » 1-11-1984/91	100,775
» » » » 1-12-1984/91	100,300
» » » » 1- 1-1992	100,525
» » » » 1- 2-1992	99,975
» » » » 1- 2-1995	100,875
» » » » 1- 3-1995	99,050
» » » » 1- 4-1995	99,450
» » » » 1- 5-1995	100,025
» » » » 1- 6-1995	100,050
» » » » 1- 7-1995	100,350
» » » » 1- 8-1995	100 —
» » » » 1- 9-1995	99,975
Buoni Tesoro Pol. 13,50% 1-10-1986	99,975
» » » 12,50% 1- 1-1987	100,125
» » » 12 % 1- 2-1988	102,750
» » » 12,50% 1- 2-1988	103,800
» » » 12 % 1- 3-1988	104,200
» » » 12,25% 1- 5-1988	103,875
» » » 12,50% 1- 7-1988	104,425
» » » 12,50% 1-10-1988	104,350
» » » 12,50% 1-11-1988	104,800
» » » 12,50% 1-1-1989	104,650
» » » 12,50% 1-2-1989	105,150
» » » 12,50% 1-3-1989	105,325
» » » 12,50% 1-1-1990	106,825
» » » 12,50% 1-2-1990	106,925
» » » 12,50% 1-3-1990	107,775
» » » 12,50% 1-3-1991	108,575
» » Nov. 12 % 1-10-1987	101,900
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	111,475
» » » » 22-11-1982/89 13%	111,250
» » » » 1983/90 11,50%	109,750
» » » » 1984/91 11,25%	110,250
» » » » 1984/92 10,50%	109,975
» » » » 1985/93 9,60%	105,550
» » » » 1985/93 9,75%	106;625
» » » » 1985/93 9%	104,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M25096

MINISTERO DEL TESORO

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta.

Con decreto ministeriale 19 settembre 1986, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, è determinata come segue, a decorrere dal 1° ottobre 1986:

compenso annuo lordo: lire 50 milioni;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali statutariamente previsti: lire 200 mila.

Non è consentito il cumulo di più medaglie per una medesima giornata.

86A7465

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale

Con decreto ministeriale 19 settembre 1986, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, è determinata come segue, a decorrere dal 1° ottobre 1986:

compenso annuo lordo: lire 45 milioni;

importo unitario della medaglia di presenza spettante per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali dell'istituto: lire 200 mila.

Non è consentito il cumulo di più medaglie per una medesima giornata.

86A7466

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1986, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1986, registro n. 20 Difesa, foglio n. 269, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglie di bronzo

Antolini Bruno, nato l'8 maggio 1914 a Valmozzola. — Ufficiale medico, di propria iniziativa guidava un gruppo di partigiani all'assalto di un'autocolonna tedesca che bloccata reagiva violentemente con il fuoco. Nel prosieguo dell'azione accortosi dell'impossibilità di aver ragione dell'avversario, alla testa di pochi uomini riusciva a portarsi a tergo dell'oppressore che attaccava ripetutamente. Colpito a morte cadeva da prode immolando alla causa la sua giovane vita. — Manubiola di Berceto, 30 giugno 1944.

Barbana Renato, nato l'8 settembre 1924 a Terzo di Aquileia. — Comandante di unità di una brigata partigiana, attaccato e accerchiato da rilevanti forze nemiche in terra slovena, rifiutava la resa e, in aspro combattimento, tentava di aprire un varco per sottrarre i suoi uomini all'annientamento. Riusciva a salvare buona parte dei suoi partigiani, trovando la morte in questa sua valorosa azione di comando. — Korenie (Slovenia), 17 ottobre 1944.

86A7462

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della C.R.A. di Caluso

Si comunica che in data 1° settembre 1986 è venuto a cessare l'amministrazione straordinaria della C.R.A. di Caluso (Torino), disposta con decreto del Ministro del tesoro in data 4 marzo 1985, a seguito della restituzione dell'azienda agli organi amministrativi ordinari.

86A7346

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi

(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del decreto del Ministero delle finanze 17 aprile 1986, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 30 settembre 1986 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.280
Benzina super senza piombo	»	1.305
Benzina normale	»	1.230
Benzina agricola	»	199
Benzina pesca e piccola marina	»	1.183
Gasolio autotrazione	»	596
Gasolio agricoltura	»	255
Petrolio agricoltura	»	244
Gasolio pesca e piccola marina	»	234
Petrolio pesca e piccola marina	»	224

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	539	542	545	548	551
Petrolio (*)	»	582	585	588	591	594
Olio comb.le fluido	L./kg	312	315	318	321	324

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia; Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

86A7539

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Milano

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 5 giugno 1965, n. 698;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 2;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, numero 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, numero 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, ed in particolare l'art. 8;

Vista la nota ministeriale n. 4194 A/2 del 12 ottobre 1985 con cui il Ministero della pubblica istruzione ha riassegnato un posto di tecnico esecutivo presso il dipartimento di chimica fisica ed elettrochimica - sezione chimica fisica ed ha autorizzato l'emissione del relativo bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami pratici, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico di carriera esecutiva (quarta qualifica) per il sottoelencato posto:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

dipartimento di chimica fisica ed elettrochimica (sezione di chimica fisica) . . . . posti 1

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35 salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti, fermo il limite massimo di 45 anni.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica all'impiego.

F) Aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero, siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale e notificata all'interessato.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta legale, indirizzate al rettore di questa Università, via Festa del Perdono, 7, Milano, devono pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali o per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Domanda di partecipazione al concorso

La domanda dovrà contenere il cognome, nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.

I candidati debbono dichiarare a pena di esclusione ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e sotto la propria responsabilità:

1) la data ed il luogo di nascita i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal precedente art. 2, lettera *B)*, dovranno indicare, al fine dell'ammissione del concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite medesimo;

2) possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2, lettera *A)*, del presente bando;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Unitamente alla domanda, ed entro lo stesso termine di trenta giorni il candidato potrà presentare eventuali titoli professionali e di cultura che, ai sensi dell'art. 1 del presente bando, potranno essere valutati da parte della commissione, compilando un elenco in carta libera degli stessi.

Tutti i titoli prodotti dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione giudicatrice sarà composta a norma della legge 3 giugno 1970, n. 380, art. 23, con decreto rettorale ed ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Art. 6.

Prove di esame

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno applicate le disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 686. Gli esami consisteranno prevalentemente in prove di carattere pratico in rapporto alle esigenze dell'istituto cui è assegnato il posto messo a concorso, come da programma allegato.

Questa Università darà notizia mediante raccomandata, del luogo, del giorno, e dell'ora in cui si terranno le prove di esame. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

A) Fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio.

B) Tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente statale.

C) Tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato sette decimi nella prova scritta e non meno di sei decimi in quella pratica con relazione scritta.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 7.

Riserva di posti e preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono a una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444), sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autentica, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al magnifico rettore dell'Università degli studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7 - c.a.p. 20122 Milano.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che da diritto ad una maggiore riserva.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria, dichiarazione degli idonei

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/57.

L'amministrazione procederà quindi in conformità a quanto previsto dagli articoli 7 e 8, penultimo comma, della legge n. 444/85.

La graduatoria generale di merito del concorso, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, ai fini dell'accertamento dei loro requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati a presentare al magnifico rettore dell'Università degli studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7 - c.a.p. 20122, Milano, i sottoelencati documenti di rito in carta da bollo:

1) diploma originale, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticato nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A)*, del presente bando;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo o incondizionato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui ai numeri 1) e 7), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del

Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dei territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

La presentazione dei documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico dovrà avvenire entro il primo mese di servizio. I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni dall'invito a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione del penultimo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 10.

Nomina

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, i provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. In tal caso si farà luogo all'annullamento dell'assunzione mentre le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto verranno compensate.

I vincitori del concorso avranno diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sara dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con diritto alla indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato e alla delegazione regionale della Corte dei conti di Milano, per il visto e la registrazione.

Milano, addì 21 novembre 1985

Il rettore: MANTEGAZZA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Milano, addì 15 marzo 1986
Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 385

ALLEGATO 1

Fac-simile domanda di ammissione a concorsi
a posti di personale non docente
(da redigere in carta da bollo)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO

Il sottoscritto *(a)* ....
(nome e cognome)

domiciliato in ....
(luogo e provincia)

c.a.p. .... via .... chiede di essere ammesso al concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Milano, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di codesta Università bandito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 1° ottobre 1986.

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a ....
(luogo e provincia)........................ il..;

2) essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ....
.... (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione);

4) non avere riportato condanne penali (oppure aver riportato le seguenti condanne penali da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) *(b)*;

5) aver conseguito il diploma di ....
presso .... nell'anno scolastico ....;

6) dipendere dal distretto militare di .... e di aver prestato servizio militare di leva nel periodo dal ....
al .... oppure indicare se esonerato, rinviato ecc. ....;

7) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

8) indicare nella presente domanda i seguenti titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso ed allegare tutti gli altri titoli valutabili ai sensi dell'art. 4 del presente bando e di cui allega elenco in carta libera.

Data, ...

Firma *(c)*.............................

(a) Le donne coniugate devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(b) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(c) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

Prova scritta: di cultura generale tecnico-scientifica.

Prova pratica: esecuzione di misure chimico-fisiche con relazione scritta.

Prova orale: discussione sugli elaborati delle due prove precedenti.

86A7398

Concorso a sei posti di operatore amministrativo presso l'Università di Brescia

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 866;

Vista la legge 6 aprile 1966, n. 202;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 dell'11 dicembre 1981;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590, ed in particolare la tabella *H* annessa alla medesima concernente la dotazione organica del personale non docente dell'Università di Brescia che contempla, tra gli altri, l'assegnazione di dieci posti di quinta qualifica, area funzionale amministrativo-contabile con profilo di operatore amministrativo;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1983, registro n. 50, foglio n. 353, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 26 luglio 1983;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la ministeriale n. 2177 del 28 luglio 1983 con la quale il Ministero della pubblica istruzione autorizza l'emanazione dei bandi di concorso relativamente ai posti vacanti per i quali era stata formulata apposita richiesta con rettorale dell'8 aprile 1983;

Visto il decreto rettorale n. 81 del 30 ottobre 1985, in corso di registrazione, relativo all'approvazione degli atti del concorso a dieci posti di operatore amministrativo dal quale risultano aver conseguito l'idoneità quattro vincitori sui dieci posti messi a concorso;

Vista la rettorale prot. n. 6818/85 del 26 novembre 1985 con la quale questa Università ha chiesto al Ministero della pubblica istruzione l'autorizzazione a bandire pubblico concorso per la copertura dei restanti sei posti di quinta qualifica, area funzionale amministrativo-contabile, con profilo di operatore amministrativo;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la ministeriale n. 40 del 30 gennaio 1986 con la quale si autorizza l'emanazione del bando di concorso relativamente ai sei posti;

Atteso che dei posti messi a concorso il 40% (pari a due posti) è da riservare nell'ambito del concorso di cui al presente bando al personale non docente di ruolo in carriera immediatamente inferiore in possesso del requisito del titolo di studio richiesto e con un'anzianità di almeno cinque anni ai sensi dell'art. 84 della legge n. 312/80;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, a sei posti (di cui due riservati ex art. 84 della legge n. 312/80) per l'ammissione alla qualifica quinta, area funzionale amministrativo-contabile con profilo professionale di operatore amministrativo dell'Università degli studi di Brescia.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso del diploma di qualifica professionale o attestato di qualifica rilasciato ai sensi della legge n. 845/78, art. 14, inerente alle mansioni specifiche del profilo professionale di operatore amministrativo, più diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il trentacinquesimo anno alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, salvo le eccezioni consentite dalle vigenti disposizioni relativamente all'elevazione di tale limite.

Per gli appartenenti alle categorie protette dalla legge n. 482/68, il limite massimo di età è elevato ad anni 55 ex lege n. 288/78;

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, devono essere indirizzate al rettore di questa Università e devono essere presentate o fatte pervenire entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla divisione del personale dell'Università degli studi di Brescia.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale che accetta la raccomandata.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito.

La firma del concorrente in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto sulla domanda del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Nella domanda, di cui si allega schema esemplificativo, il candidato deve dichiarare a pena di esclusione:

a) cognome e nome (scritto in stampatello se la domanda non sia dattiloscritta, le aspiranti coniugate dovranno indicare il cognome da nubili);

b) data e luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età, dovranno indicare ed allegare, ai fini dell'ammissione al concorso i titoli redatti in carta legale che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana (ovvero il titolo che dà luogo all'equiparazione);

d) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando di concorso;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso: l'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale.

Art. 6.

Le prove d'esame del concorso consistono in:

una prova scritta di cultura generale di argomento semplice di attualità di comune conoscenza ed in una prova pratica di stenografia e dattilografia.

Sarà data notifica personale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ad ogni singolo candidato, almeno quindici giorni prima, del luogo e del diario delle prove scritte e pratiche.

Per essere ammessi a sostenere dette prove, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 7.

La commissione giudicatrice del concorso è nominata dal rettore a norma e secondo le modalità di cui al decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Art. 8.

L'esame non s'intende superato se il candidato non ottiene la votazione di almeno 7/10 nella prova scritta e di almeno 6/10 nella prova pratica.

I candidati che abbiano superato prove di concorso saranno invitati, a valutazione ultimata, a far pervenire entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti che danno titolo a precedenza o preferenza nella nomina.

I candidati appartenenti a categorie per le quali la legge 2 aprile 1968, n. 482, prevede l'assunzione obbligatoria, che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nell'ordine di graduatoria tra i vincitori fino a che non sia stata raggiunta la percentuale del 15% dei posti di organico.

Art. 9.

Le graduatorie di merito, distinte in idonei per la copertura di posti liberi e in idonei per la copertura di posti sui quali opera la riserva ex art. 84 della legge n. 312/80, sono approvate sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e i vincitori saranno invitati a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di presa di servizio i sottoelencati documenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) diploma originale del titolo di studio o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, gli aspiranti sono tenuti a presentare in carta legale il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini italiani, anche ai fini del presente decreto, coloro i quali abbiano ottenuto il riconoscimento di tale equiparazione a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici;

5) certificato rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica all'impiego oggetto del presente bando di concorso; nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge n. 387/1956.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di propria fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

6) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e i militari di truppa) rilasciata dalla competente autorità militare.

Per i candidati che non hanno prestato servizio militare il certificato di esito di leva.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva, dovranno produrre un certificato di iscrizione alle liste di leva.

7) certificato generale del casellario giudiziale.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) non debbono essere stati rilasciati in data anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di nomina.

Tali documenti, redatti in carta da bollo, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1953, n. 482, purché esibiscano certificato di povertà, oppure risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

I vincitori del concorso avranno diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con diritto alla indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Dei risultati del concorso viene data notizia nel Bollettino ufficiale, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione.

Del presente bando sarà data pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Milano, per la registrazione.

Brescia, addì 12 febbraio 1986

Il rettore: PRETI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Milano, addì 16 settembre 1986
Registro n. 12 Istruzione, foglio n. 230

ALLEGATO

Fac-simile di domanda
(da redigere in carta da bollo)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi di Brescia - Piazza del Mercato n. 15 - 25121 BRESCIA

Il sottoscritto (1) ....,
(cognome e nome)
domiciliato in ....,
(luogo e provincia)
via .... n. ....c.a.p. .... tel. ....
chiede di essere ammesso al concorso, a sei posti di operatore amministrativo (quinto livello funzionale), presso codesta Università di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 1° ottobre 1986.

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a .... il.............................;
(luogo di nascita)

2) essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione);

4) non avere riportato condanne penali (oppure aver riportato le seguenti condanne penali da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) aver conseguito il diploma di..
presso .... nell'anno................................;

6) dipendere dal distretto militare di..
e di aver prestato servizio militare di leva nel periodo dal.............
al .... (oppure indicare se esonerato, rinviato, ecc.);

7) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

8) allegare alla presente domanda i seguenti titoli che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (3)..
....

Data, ...

Firma (4) ....

---

(1) Le donne coniugate devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Solo per i candidati che abbiano superato il limite massimo di 35 anni alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda.

(4) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

86A7396

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, nella qualifica di primo dirigente del ruolo degli uffici del lavoro per l'anno 1986

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Visto il decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, in corso di conversione;

Considerato che sono complessivamente disponibili alla data del 31 dicembre 1986 nella qualifica di primo dirigente nel ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione di cui al quadro *B* della tabella XV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, otto posti di dirigente da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge 14 luglio 1984, n. 301, sopracitata, in ragione del 40% mediante concorso speciale, per esami, del 40% per corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Considerato che due posti debbono essere attribuiti mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Ritenuto di dover indire il concorso di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione delle legge 10 luglio 1984, n. 301, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di primo dirigente nel ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione di cui al quadro *B*, tabella XV.

Al concorso sopraindicato è ammesso il personale dipendente da pubbliche amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e da altri enti pubblici, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio e titoli equipollenti, appartenente a carriera o a qualifica direttiva o alla prima qualifica professionale di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, i quali abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera o qualifica direttiva alla data del 31 dicembre 1986. Sono ammessi altresì allo stesso concorso pubblico, per titoli ed esami, i professori universitari di ruolo, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i ricercatori universitari con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica alla data del 31 dicembre 1986, che svolgono attività di insegnamento o di ricerca in discipline giuridiche o economiche. Sono ammessi ancora al concorso pubblico, per titoli ed esami, i dirigenti di imprese pubbliche o private con almeno cinque anni di attività direttiva alla data predetta, purché in possesso di una delle lauree sopraindicate ed i liberi professionisti iscritti da almeno cinque anni alla data del 31 dicembre 1986 nel relativo albo professionale, in possesso di una delle lauree sopraelencate.

Art. 2.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, gli aspiranti al concorso dovranno presentare domanda di ammissione, redatta in carta legale da L. 3.000 indirizzata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Sezione I - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, indicando in essa:

a) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) ufficio o ente o impresa di appartenenza a libera professione esercitata;

c) diploma di laurea posseduto;

d) i titoli valutabili di cui al successivo art. 5;

e) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata.

I titoli di cui al punto *d)* dovranno essere allegati alla domanda in originale o copia autenticata in regola con il bollo.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, di essere cittadini italiani, di non aver superato alla scadenza del bando i 35 anni di età o di aver titolo alla elevazione di tale limite, di godere dei diritti politici, di essere di sana e robusta costituzione, di non avere precedenti penali, di non essere stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, di aver assolto gli obblighi del servizio militare.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Art. 3.

Il limite di età di 35 anni, indicato nel precedente art. 2, è elevato di cinque anni per i combattenti, i partigiani combattenti, i profughi; di un anno per i coniugati, di un anno per ogni figlio vivente a carico.

I predetti benefici sono tra loro cumulabili, ma non oltre i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati o invalidi di guerra per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età.

Art. 4.

L'esame consisterà in due prove scritte ed un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà sul diritto del lavoro e legislazione sociale.

Il calendario delle prove scritte sarà portato a conoscenza dei candidati mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale *del 15 novembre 1986.*

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte e sulle seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto internazionale, diritto sindacale, diritto comunitario, contabilità di Stato, diritto penale (principi generali - reati contro la pubblica amministrazione), diritto civile, principi generali di statistica.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sara inferiore a otto decimi.

La nomina del vincitore decorrerà dal 1° gennaio 1987.

Art. 5.

La valutazione dei titoli di cui all'art. 2 sarà effettuata, sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie e il punteggio qui di seguito indicati:

a) incarichi o servizi speciali svolti in Italia e all'estero	fino a punti	5
b) lavori originali attinenti all'attività della amministrazione cui si concorre	»	5
c) pubblicazioni scientifiche	»	7
d corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nell'amministrazione che ha bandito il concorso	»	4
e) specializzazioni post-laurea	»	6
f) altri titoli culturali	»	3

Detta valutazione precederà l'inizio della correzione degli elaborati.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e dalla media della valutazione dei titoli.

La nomina del vincitore avrà decorrenza dal 1° gennaio 1987 ai fini giuridici e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio ai fini economici.

Il vincitore seguirà nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esami, dello stesso ciclo.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e composta ai sensi del quarto comma dell'art. 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Art. 7.

Il vincitore del concorso è tenuto a frequentare ai sensi dell'art. 6 della legge sopracitata, un periodo di applicazione presso grandi imprese pubbliche e private con le stesse modalità e la stessa valutazione prevista dall'art. 3 della stessa legge.

La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art. 8.

Titoli preferenziali

I candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami, che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Sezione I - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 9.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso pubblico dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo di dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed

effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato si affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) certificato medico;

c) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo della polizia di Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti a questa o ad altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 12.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1986

p. *Il Ministro:* LECCISI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1986
Registro n. 11 Lavoro, foglio n. 238

86A7431

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritta e pratica a carattere professionale del concorso pubblico, per esami, a diciotto posti di programmatore di centro elaborazione dati della qualifica funzionale sesta dell'Amministrazione civile dell'interno.

Le prove scritta e pratica a carattere professionale del concorso pubblico, per esami, a diciotto posti di programmatore di centro elaborazione dati della qualifica funzionale sesta dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale in data 18 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 1986, si svolgeranno in Roma, presso l'Ergife Palace Hotel, largo Lorenzo Mossa (già via Aurelia, 619) nei giorni 21 e 22 ottobre 1986, alle ore 8 in ciascuno di detti giorni.

Il presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti di tutti i candidati.

Il tempo assegnato per l'effettuazione delle prove scritta e pratica a carattere professionale è di sei ore per ciascuna prova.

La elencazione delle due prove scritta e pratica a carattere professionale contenuta nell'art. 5 del bando di concorso ha valore meramente indicativo e, pertanto, l'ordine di effettuazione delle stesse può essere diverso.

I candidati che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dovranno presentarsi muniti di un documento di identità idoneo e valido, nonché della documentazione comprovante la presentazione a mano della domanda di partecipazione al concorso oppure l'inoltro della stessa a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

I candidati non debbono portare nell'aula di esame libri, appunti, manoscritti, giornali, riviste, ecc. Sono ammessi esclusivamente i codici di legislazione ed altre fonti normative, purché non commentati.

L'amministrazione non si assume alcuna responsabilità per il materiale dei candidati trattenuto dagli addetti alla vigilanza.

La mancata presentazione dei candidati alla sede di esame comporta l'esclusione degli stessi dal concorso.

86A7428

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/A vacante nel comune di Taranto

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 8 ottobre 1985 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nel comune di Taranto;

Visto il decreto ministeriale in data 21 febbraio 1986, modificato parzialmente con successivo decreto del 6 settembre 1986, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nel comune di Taranto, nell'ordine appresso indicato:

1) La Rocca Pietro	punti	160,144	su 186
2) Circosta Lorenzo	»	157,000	»
3) Lauria Rocco	»	150,906	»
4) Visone Aniello	»	150,648	»
5) Zarcone Vincenzo	»	148,631	»

6) Melandri Eligio	punti	147,819	su 186
7) Pompeo Luigi	»	146,634	»
8) Carusi Agostino	»	145,193	»
9) Matarese Francesco	»	144,411	»
10) Giordano Nicolò	»	144,057	»
11) Amorese Arturo	»	142,241	»
12) Mazzarella Giuseppe	»	141,621	»
13) Bonanelli Fernando	»	141,527	»
14) Frisullo Vincenzo	»	141,502	»
15) Piizzi Tommaso	»	140,932	»
16) Scarrocchia Geminiano	»	140,638	»
17) Caldarella Antonino	»	139,133	»
18) De Martino Salvatore	»	138,003	»
19) Salvatore Fausto	»	137,568	»
20) Colaianni Giovanni	»	133,699	»
21) Battista Vitantonio	»	132,532	»
22) Tantimonaco Carmine	»	131,393	»
23) Girardi Filippo	»	130,733	»
24) Stabili Franco	»	130,329	»
25) Pennacchia Giuseppe	»	127,741	»
26) Bove Romano	»	121,754	»
27) Conforti Gerardo	»	119,924	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1986

p. *Il Ministro:* CIAFFI

86A7357

MINISTERO DELLE FINANZE

Rinvio della pubblicazione del diario della prova attitudinale del concorso speciale pubblico, per esami, a complessivi dieci posti di vice direttore nella carriera direttiva del personale per i servizi meccanografici per i centri di servizio di Pescara, Bari, Venezia, Roma e Milano.

Per sopravvenuti motivi tecnico-organizzativi inerenti lo svolgimento della prova d'esame del concorso pubblico, per esami, a complessivi dieci posti di vide direttore in prova nella carriera direttiva del personale per i servizi meccanografici per i centri di servizio di Pescara, Bari, Venezia, Roma e Milano non si rende possibile procedere alla pubblicazione nella presente *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, del diario della prova attitudinale del suddetto concorso, indetto con decreto ministeriale 2 maggio 1986 pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 1986.

Il diario della prova attitudinale del suddetto concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 novembre 1986.

86A7521

MINISTERO DEL TESORO

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso speciale, per esami, per i posti disponibili nell'anno 1985 nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti per i servizi ispettivi centrali della Direzione generale del tesoro.

Il diario delle prove scritte del concorso speciale, per esami, per i posti disponibili nell'anno 1985 nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti per i servizi ispettivi centrali della Direzione generale del tesoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 175 del 30 luglio 1986, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 1986.

Difficoltà di natura organizzativa non hanno consentito la pubblicazione del suddetto diario nella presente *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

86A7318

REGIONE PUGLIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale LE/7

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale LE/7, a:

un posto di aiuto di medicina generale;
un posto di aiuto di psichiatria;
due posti di assistente medico - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;
un posto di psicologo;
un posto di assistente sociale;
un posto di ispettore d'igiene.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Galatina (Lecce).

86A7439

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BA/11

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale BA/11, a:

un posto di primario pediatra - divisione nefrologia e servizio emodialisi - area funzionale di medicina - per il presidio ospedaliero «Giovanni XXIII»;
un posto di assistente medico - area funzionale di chirurgia (divisione oculistica) - per il presidio ospedaliero «Di Venere»;
un posto di assistente biologo collaboratore - per il presidio ospedaliero «Giovanni XXIII».

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 133 suppl. dell'11 settembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Bari.

86A7441

REGIONE LOMBARDIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di infermiere professionale presso l'unità sanitaria locale n. 38.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di infermiere professionale presso l'unità sanitaria locale n. 38.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L. in Cardore Val Trompia (Brescia).

86A7442

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 3

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 3, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario di pneumologia;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero della 2ª divisione di medicina generale (con annesso servizio di endoscopia digestiva);
un posto di assistente medico della divisione di ortopedia-traumatologia;
un posto di assistente medico della divisione di pediatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Belluno.

86A7402

REGIONE MARCHE

Concorso ad un posto di ispettore sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 15

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore sanitario - assistente medico - area funzionale prevenzione e sanità pubblica, igiene ed organizzazione servizi ospedalieri, presso l'unità sanitaria locale n. 15.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Macerata.

86A7404

REGIONE LIGURIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 6

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 6, a:

un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico RX;
un posto di operatore professionale coordinatore - personale vigilanza ed ispezione;
un posto di operatore professionale collaboratore - personale vigilanza ed ispezione;
due posti di operatore professionale coordinatore - caposala;
un posto di farmacista collaboratore;
due posti di collaboratore amministrativo;
due posti di agente tecnico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Carcare (Savona).

86A7438

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 36

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 36, a:

un posto di assistente tecnico - geometra;
un posto di assistente amministrativo di area contabile.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I bandi integrali sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione n. 113 del 17 settembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Lugo (Ravenna).

86A7406

REGIONE SICILIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 15.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 15, a:

un posto di primario di radiologia a tempo determinato;
un posto di primario di ostetricia e ginecologia a tempo determinato;
un posto di primario di chirurgia a tempo determinato.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Mussomeli (Caltanissetta).

86A7405

REGIONE PIEMONTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di coadiutore sanitario del servizio di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, presso l'unità sanitaria locale n. 61.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di coadiutore sanitario del servizio di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, presso l'unità sanitaria locale n. 61.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Savigliano (Cuneo).

86A7408

Riduzione, da tre a due, del numero dei posti del concorso a psicologo collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 61

Il numero dei posti del concorso a psicologo collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 61 di cui all'avviso pubblicato alla pagina 28 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 59 del 12 marzo 1986 è ridotto da tre a due.

86A7409

FONDAZIONE «CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA» DI S. GIOVANNI ROTONDO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di ematologia (a tempo pieno);
un posto di biologo collaboratore presso il servizio di anatomia ed istologia patologica;
un posto di assistente tecnico fotografo di microscopia elettronica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in S. Giovanni Rotondo (Foggia).

86A7403

ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario presso il servizio di oncologia radioterapica;
un posto di primario presso il servizio di patologia clinica;
un posto di aiuto presso il servizio di oncologia radioterapica;
tre posti di aiuto presso il servizio di oncologia chirurgica;
un posto di aiuto presso il servizio di oncologia medica;
due posti di assistente - area di patologia - presso il servizio di anatomia e citoistologia patologica;
due posti di assistente presso il servizio di oncologia radioterapica;
un posto di direttore sanitario - area di igiene - servizio di direzione sanitaria;
un posto di vice direttore sanitario;
tre posti di infermiere professionale presso il servizio di oncologia radioterapica;
un posto di bibliotecario;
tre posti di collaboratore amministrativo presso i servizi scientifici.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Genova.

86A7440

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 62/69
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	90.000
- semestrale	L.	50.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	180.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	75.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	285.000
- semestrale	L.	160.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	25.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.600	1.600
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	82.000
Abbonamento semestrale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni • prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100862280) **L. 600**